SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 gennaio 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 12 dicembre 2023.

Aggiornamento degli allegati 6 e 7 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano, per effetto del quale la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti è soppressa;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2010, n. 0004556, con la quale la ditta CIFO S.r.l. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nel punto 4.1 biostimolanti, dell'allegato 6, Prodotti ad azione specifica, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste"», così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 477058 del 13 settembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la nota del 19 luglio 2023, n. 0235743, dell'unità centrale di notifica del Ministero delle imprese e del made in Italy concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che informa che la relativa procedura si è conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di modifica dell'allegato 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Considerato necessario, alla luce delle istanze presentate, aggiornare l'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato necessario procedere, conseguentemente, alla modifica dell'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Tenuto conto che le modifiche suddette sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 10 dicembre 2021;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica», Punto 4.1. Biostimolanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è aggiunto il prodotto n. 12 «Idrolizzato fluido a base di epitelio animale e di alghe brune» di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 111

ALLEGATO *1*

Allegato 7 Tolleranze

Punto 8.3.1. Prodotti ad azione su pianta – biostimolanti, è aggiunto il seguente prodotto:

	Valori assoluti in percentuale di p/p espressi in %				
	Azoto(N) totale	Azoto(N) organico	Ossido di Potassio (K_2O) totale solubile in acqua	Carbonio (C) organico	(Glicina+Treonina)/Triptofano
Per il prodotto n. 12	1,1	0,3	1,1	0,5	0,2

ALLEGATO *2*

Allegato 6 Prodotti ad azione specifica

Punto 4.1. **Biostimolanti**, è aggiunto il seguente prodotto:

N. 1	Denominazione del tipo 2	Modo di preparazione e componenti essenziali 3	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti 4	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo 5	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri criteri 6	Note 7
12	Idrolizzato fluido a base di epitelio animale e di alghe brune	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti di epitelio animale idrolizzato fluido, alghe brune e concimi composti NK	N totale +K_2O 10,5% N totale 3% di cui almeno 0,3% di N organico C organico 3,5% K_2O solubile in acqua 5%		Azoto totale Azoto organico Ossido di Potassio solubile in acqua Carbonio (C) organico pH	Il prodotto presenta proprietà biostimolanti. È consentita la dichiarazione del rapporto: (Glicina + Treonina)/Triptofano = 3

24A00434

DECRETO 23 gennaio 2024.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina».

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ ALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1730 del 22 settembre 2016 pubblicato il 29 settembre 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 262, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 5 ottobre 2013;

Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal Consorzio di tutela Pizzoccheri della Valtellina IGP con sede in via Piazzi n. 23 - Sondrio, che possiede i requisiti previsti all'art. 13, comma 1, del decreto del 14 ottobre 2013, n. 12511;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, competente per territorio, ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle modifiche ordinarie così come stabilito dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto che la modifica riguarda il disciplinare di una IGP registrata, per cui il documento unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 185 del 25 maggio 2016 è stato modificato;

Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 3 novembre 2023 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina» ai fini della presentazione di opposizioni, come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di che trattasi;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina»;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decre-

ti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina» di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 3 novembre 2023.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina», ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui all'art. 1 della indicazione geografica protetta «Pizzoccheri della Valtellina» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2024

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PIZZOCCHERI DELLA VALTELLINA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Pizzoccheri della Valtellina» è riservata alla pasta alimentare, sia come pasta secca che fresca, derivata dall'impasto di grano saraceno, «Fagopyrum esculentum», e sfarinati di altri cereali, che risponde alle condizioni e ai requisiti indicati dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto e caratteristiche al consumo

2.1 Caratteristiche morfologiche

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono da intendersi e da commercializzare sia come pasta secca che fresca; si distinguono nelle seguenti tipologie di formato: a «tagliatella steso» ossia sottili liste appiattite di lunghezza e larghezza variabile in forma stesa, a «tagliatello avvolto» ossia sottili liste appiattite di lunghezza e larghezza variabile distribuite in forma avvolta, o a «gnocchetto» ossia ad assumere la caratteristica concavità.

Di seguito sono riportati gli indici dimensionali dei «Pizzoccheri della Valtellina» commercializzati secchi e freschi:

Formati secchi	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
Tagliatella steso	30-60	7-8	1.1-1.7
Gnocchetto	16-22	7-11	1.5-2
Tagliatella avvolto (denominato tagliatella)	-	3-11	1-2.5
Formati freschi	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
Tagliatello	-	5-11	1.3-5.5

2.2 Caratteristiche chimiche-fisiche

I «Pizzoccheri della Valtellina» freschi dopo la lavorazione, hanno consistenza semidura; mentre si presentano secchi e duri, se essiccati.

Il contenuto di acqua non deve essere inferiore al 24% sulla s.s. nel caso di prodotto fresco e non superiore al 12,5% sulla s.s. nel caso di prodotto essiccato.

2.3 Caratteristiche organolettiche

I «Pizzoccheri della Valtellina» si presentano di colore marrone più o meno scuro con presenza di parti tegumentali di colore nocciola/grigio, tipico del grano saraceno.

I «Pizzoccheri della Valtellina» dopo cottura in acqua e sale assumono sapore delicato e tipico dei prodotti ottenuti con grano saraceno ed altri sfarinati.

Art. 3.

Zona geografica

L'area geografica di produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» è quella delimitata dai confini amministrativi della Provincia di Sondrio (Lombardia - Italia).

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo e, attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo dei produttori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto (da valle a monte della filiera di produzione). Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla verifica da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di elaborazione e/o ottenimento

5.1 Materie prime

Gli ingredienti con cui vengono ottenuti i «Pizzoccheri della Valtellina» venduti secchi sono:

una miscela comprendente fino ad un massimo del 80 % di semola di grano duro sola o miscelata con semolato di grano duro e almeno il 20 % di farina di grano saraceno;

acqua.

Il prodotto venduto fresco è composto da:

una miscela comprendente fino ad un massimo del 80 % di farina di grano tenero da sola o miscelata con semola di grano duro e almeno il 20 % di farina di grano saraceno;

acqua.

5.2 Preparazione

5.2.1 Preparazione prodotto fresco

Le farine sono miscelate a secco e successivamente impastate con acqua sino ad ottenere una amalgama uniforme, di consistenza omogenea ottimale al consecutivo processo di formatura. Ne segue la preparazione della sfoglia e la formatura.

Il prodotto così ottenuto segue le fasi produttive tipiche della pasta fresca.

Il prodotto può essere venduto sfuso nel luogo di produzione e/o al dettaglio, purchè siano visibili al consumatore le informazioni di cui al successivo art. 8. Il prodotto fresco può essere confezionato in vaschette e in buste, entrambe in atmosfera protettiva.

5.2.2 Preparazione prodotto secco

Le farine sono miscelate a secco, per permettere l'intimo contatto dei vari sfarinati, e successivamente idratate con acqua sino ad ottenere una amalgama uniforme ed omogenea. Nel processo industriale seguono la fase di impastamento che, come la successiva estrusione-laminazione, permette la creazione del reticolo proteico ordinato ed omogeneo, necessario per garantire la qualità e la struttura finale della pasta.

L'impasto prodotto viene quindi estruso sotto pressione, tramite cilindro, al cui interno si muove una vite senza fine che omogeneizza l'impasto e ne permette l'avanzamento verso la trafila.

Nel caso di prodotto tagliatello steso ed avvolto, la sfoglia dell'impasto, dopo estrusione, subisce una fase di laminazione e successivo taglio; la fase di laminazione invece non viene effettuata per il formato gnocchetti che, dopo estrusione, vengono solo tagliati. Il prodotto così ottenuto segue le fasi produttive tipiche della pasta secca, che possono variare in relazione al formato. Il prodotto secco viene confezionato in astucci di cartone o in sacchetti, a necessità, può essere stoccato in silos, prima del confezionamento.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento IGP «Pizzoccheri della Valtellina» é giustificata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto. Il dizionario della lingua italiana (Zingarelli, edizione 1970) alla voce Pizzocchero, porta la dicitura: «Rusticane tagliatelle a base di farina di grano saraceno, specialità della Valtellina».

La cultura dei «Pizzoccheri della Valtellina» deriva dall'antica diffusione e dal largo impiego del grano saraceno che, essendo molto coltivato ed utilizzato sul territorio della Provincia di Sondrio, costituì un ingrediente fondamentale nella cucina locale.

Il primo documento scritto che attesta la presenza del grano saraceno in Valtellina fu redatto, nel 1616, dal governatore della Valle dell'Adda, appartenente al cantone svizzero dei Grigioni e riporta: «Il saraceno veniva coltivato soprattutto sul versante retico delle Alpi, in particolare nel comprensorio di Teglio, in quanto caratterizzato da un clima più mite grazie ad una maggiore esposizione al sole».

La produzione del grano saraceno si sviluppò fino al 1800, colonizzando anche zone disagiate ed improduttive; questo sviluppo fu permesso grazie alla maturazione rapida dei semi della pianta capaci di adattarsi perfettamente ai territori alpini. La situazione commerciale mutò a favore di altre coltivazioni, dopo l'annessione della Valtellina al Lombardo-Veneto. Nella Provincia di Sondrio sussistono ad oggi ancora alcune colture, per un totale di circa 20 ettari, coltivate ad uso famigliare o per la vendita diretta ai consumatori.

I «Pizzoccheri della Valtellina» si sono diffusi contestualmente alla coltivazione del grano saraceno nella valle in oggetto; è quindi rilevante il legame dei «Pizzoccheri della Valtellina» con il territorio della Provincia di Sondrio. Le prime testimonianze, non verbali, che attestano la produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» nella Provincia di Sondrio, si hanno grazie ad atti testamentari in cui vengono inventariati: «... una scarella per li Pizzoccheri e il rodelino per li ravioli» (documento del 1750) e «...le resene per li Pizzoccheri» (del 1775); è comunque ipotizzabile che la produzione ed il consumo dei «Pizzoccheri della Valtellina» sia antecedente la prima metà del 1700. Nei secoli successivi le documentazioni aumentano e contestualizzano i «Pizzoccheri della Valtellina» all'interno del territorio provinciale.

Merita nota il rilievo economico del comparto alimentare Valtellinese, come testimoniano una documentazione storica della Camera di commercio ed arti di Chiavenna del 1875-76 che indica come, nella Provincia di Sondrio, fossero presenti numero «tre fabbriche di pasta» e, il censimento riportato nel «La Patria - geografia dell'Italia», redatto nel 1894, che riporta: «Esistono nella Provincia di Sondrio 11 fabbriche di pasta... e... 611 molini, destinati alla macinazione dei cereali.». La maggior parte dei suddetti mulini utilizzava, per il proprio funzionamento l'acqua dei fiumi e dei ruscelli di cui la montana Provincia di Sondrio è ricca.

La pubblicazione di Emilio Montorfano «Storia e Tradizioni nella Cucina Lariana» (ed. Xenia, 1987) cita la Valtellina e in particolare il Comune di Teglio, come patria universale di questa pasta che si distingue per la presenza di grano saraceno. La denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» è citata anche nella prefazione dell'Assessore alle culture, identità e autonomie della Regione Lombardia Ettore A. Albertoni, nel libro della scrittrice Ada Ferrari «Milano e la Rai un incontro mancato?» e sottotitolo «Luci e ombre di una capitale di transazione (1945-1977)» (ed. Franco/ Angeli, 2002), dove, nell'ambito di una riflessione sulla conoscenza, la ricerca, la promozione e la valorizzazione delle realtà regionali locali, i «Pizzoccheri della Valtellina» sono citati come esempio di prodotto tipico ed espressione del territorio.

I testi storici e la bibliografia relativa alla Valtellina attestano come la produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» sia legata e strettamente connessa alle vicende storiche del territorio, oltre che alle tradizioni e alla cucina della zona geografica in cui sono nati.

La produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» è considerata dai Valtellinesi un'attività tradizionale, legata alla propria storia ed alla propria cultura; basti pensare che questa particolare pasta dopo essere stata cotta, viene tradizionalmente condita con numerosi ingredienti derivanti da colture e produzioni caratteristiche della Valtellina (burro, formaggio, verdure quali verze, patate, ...).

Riferimenti in guide e pubblicazioni citano i «Pizzoccheri della Valtellina» come tipiche tagliatelle composte da grano saraceno (Guida della Valtellina, Ed. Sezione valtellinese del Club Alpino Italiano, 1873; Cucina di valle e di montagna, Cucina di valle e di montagna, in Mondo popolare in Lombardia Sondrio e il suo territorio, Milano 1995).

I «Pizzoccheri della Valtellina» rientrano nella categoria delle paste alimentari della Provincia di Sondrio, citate nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 aprile 2000 - 5° supplemento straordinario al n. 16).

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono presenti nel reparto paste alimentari in versione secca in numerose catene distributive alimentari d'Italia.

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono tipici del territorio della Provincia di Sondrio e, ad essi viene attribuito una valenza non solo economica, ma anche culturale, a tal punto da divenire un vero e proprio riferimento popolare legato alla tradizione e celebrato in numerose sagre, tra cui la più famosa è il «Pizzocchero d'Oro» di Teglio.

Inoltre, nell'ambito della 99ª mostra del Bitto, svoltasi dal 12 al 15 ottobre 2006, sono stati protagonisti, accanto ai prodotti tipici della filiera agroalimentare valtellinese, vini, formaggi, mele, bresaola, anche i «Pizzoccheri della Valtellina».

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono quindi sempre stati presenti in tutti i contesti in cui, di volta in volta, le varie istituzioni, gli enti locali, le realtà turistiche e produttive presentano e valorizzano l'immagine della Valtellina, rimanendo sempre fortemente collegati al paniere dei prodotti locali tradizionali (Bresaola, vino, formaggio, mele e miele).

Art. 7.

Controlli

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è CSQA Certificazioni S.r.l. - via S. Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza) - tel. +39 0445313011 - Fax +39 0445313070, e-mail: csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni dei «Pizzoccheri della Valtellina» dovranno essere riportate, oltre alle indicazioni previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, le seguenti indicazioni a caratteri di stampa chiare e leggibili:

la denominazione «Pizzoccheri della Valtellina»;

l'acronimo I.G.P. o per esteso indicazione geografica protetta;

il simbolo dell'Unione.

Sulla confezione dei «Pizzoccheri della Valtellina» può eventualmente figurare l'indicazione del formato citato nella tabella al punto 2.1 del presente documento (per il prodotto secco: «tagliatello steso», «gnocchetto», «tagliatella»; per il prodotto fresco «tagliatello»).

Possono inoltre comparire le seguenti indicazioni:

indicazioni nutrizionali;

le modalità di conservazione: da conservarsi in luogo fresco e asciutto;

consigli d'uso.

Nella designazione del prodotto è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione complementare al nome di «Pizzoccheri della Valtellina» che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

DOCUMENTO UNICO

«Pizzoccheri della Valtellina»

n. UE:

DOP ( ) IGP (X)

1. Denominazione (Denominazioni) [della DOP o IGP]:

«Pizzoccheri della Valtellina».

2. Stato membro o paese terzo:

Italia.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 2.5. Pasta alimentare

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono una pasta alimentare derivata dall'impasto di almeno il 20% di farina di grano saraceno in miscela con altri sfarinati.

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono da intendersi e da commercializzare sia come pasta secca che fresca. Si distinguono nelle seguenti tipologie di formato: a «tagliatello steso» ossia sottili liste appiattite di lunghezza e larghezza variabile in forma stesa, a «tagliatello avvolto» ossia sottili liste appiattite di lunghezza e larghezza variabile distribuite in forma avvolta, o a «gnocchetto» ossia ad assumere la caratteristica concavità.

Di seguito sono riportati gli indici dimensionali dei «Pizzoccheri della Valtellina» commercializzati secchi e freschi:

Formati secchi	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
Tagliatello steso	30-60	7-8	1.1-1.7
Gnocchetto	16-22	7-11	1.5-2
Tagliatello avvolto (denominato tagliatella)	-	3-11	1-2.5
Formati freschi	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)
Tagliatello	-	5-11	1.3-5.5

Caratteristiche chimiche-fisiche

I «Pizzoccheri della Valtellina» freschi dopo la lavorazione, hanno consistenza semidura; mentre se essiccati, si presentano secchi e duri.

Il contenuto di acqua non deve essere inferiore al 24% sulla s.s. nel caso di prodotto fresco e non superiore al 12,5% sulla s.s. nel caso di prodotto essiccato.

Caratteristiche organolettiche

I «Pizzoccheri della Valtellina» si presentano di colore marrone più o meno scuro con presenza di parti tegumentali di colore nocciola/grigio, tipico del grano saraceno.

I «Pizzoccheri della Valtellina» dopo cottura in acqua e sale assumono sapore delicato e tipico dei prodotti ottenuti con grano saraceno ed altri sfarinati.

3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli ingredienti con cui vengono ottenuti i «Pizzoccheri della Valtellina» venduti secchi sono: - Una miscela comprendente fino ad un massimo dell'80 % di semola di grano duro sola o miscelata con semolato di grano duro e almeno il 20 % di farina di grano saraceno; - acqua. Il prodotto venduto fresco è composto da: - Una miscela comprendente fino ad un massimo dell'80 % di farina di grano tenero da sola o miscelata con semola di grano duro e almeno il 20 % di farina di grano saraceno; - acqua.

3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di produzione «Pizzoccheri della Valtellina» devono avvenire nell'area di produzione di cui al punto 4.

3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Il prodotto fresco può essere venduto sfuso nel luogo di produzione e/o al dettaglio, purchè siano visibili al consumatore le informazioni di cui al successivo punto 3.6. Il prodotto fresco può essere confezionato in vaschette e in buste, entrambe in atmosfera protettiva.

Il prodotto secco viene confezionato in astucci di cartone o in sacchetti, a necessità, può essere stoccato in silos, prima del confezionamento.

3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Sulle confezioni dei «Pizzoccheri della Valtellina» dovranno essere riportate, oltre alle indicazioni previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, le seguenti indicazioni a caratteri di stampa chiare e leggibili:

la denominazione «Pizzoccheri della Valtellina»;

l'acronimo I.G.P. o per esteso indicazione geografica protetta.

Sulla confezione dei «Pizzoccheri della Valtellina» può eventualmente figurare l'indicazione del formato citato nella tabella di cui al punto 3.2 (per il prodotto secco: «tagliatello steso», «gnocchetto», «tagliatella»; per il prodotto fresco «tagliatello»).

Nella designazione del prodotto è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione complementare al nome di «Pizzoccheri della Valtellina» che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

L'area geografica di produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» è quella delimitate dai confini amministrativi della Provincia di Sondrio (Lombardia - Italia).

5. Legame con la zona geografica

La domanda di riconoscimento IGP «Pizzoccheri della Valtellina» è giustificata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto.

Il dizionario della lingua italiana (Zingarelli, edizione 1970) alla voce Pizzocchero, porta la dicitura: «Rusticane tagliatelle a base di farina di grano saraceno, specialità della Valtellina».

La cultura dei «Pizzoccheri della Valtellina» deriva dall'antica diffusione e dal largo impiego del grano saraceno che, essendo molto coltivato ed utilizzato sul territorio della Provincia di Sondrio, costituì un ingrediente fondamentale nella cucina locale.

Il primo documento scritto che attesta la presenza del grano saraceno in Valtellina fu redatto, nel 1616, dal governatore della Valle dell'Adda, appartenente al cantone svizzero dei Grigioni e riporta: «Il saraceno veniva coltivato soprattutto sul versante retico delle Alpi, in particolare nel comprensorio di Teglio, in quanto caratterizzato da un clima più mite grazie ad una maggiore esposizione al sole».

La produzione del grano saraceno si sviluppò fino al 1800, colonizzando anche zone disagiate ed improduttive; questo sviluppo fu permesso grazie alla maturazione rapida dei semi della pianta capaci di adattarsi perfettamente ai territori alpini. La situazione commerciale mutò a favore di altre coltivazioni, dopo l'annessione della Valtellina al Lombardo-Veneto. Nella Provincia di Sondrio sussistono ad oggi ancora alcune colture, per un totale di circa 20 ettari, coltivate ad uso famigliare o per la vendita diretta ai consumatori.

I «Pizzoccheri della Valtellina» si sono diffusi contestualmente alla coltivazione del grano saraceno nella valle in oggetto; è quindi rilevante il legame dei «Pizzoccheri della Valtellina» con il territorio della Provincia di Sondrio. Le prime testimonianze, non verbali, che attestano la produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» nella Provincia di Sondrio, si hanno grazie ad atti testamentari in cui vengono inventariati: «... una scarella per li Pizzoccheri e il rodelino per li ravioli» (documento del 1750) e «... le resene per li Pizzoccheri» (del 1775); è comunque ipotizzabile che la produzione ed il consumo dei «Pizzoccheri della Valtellina» sia antecedente la prima meta del 1700. Nei secoli successivi le documentazioni aumentano e contestualizzano i «Pizzoccheri della Valtellina» all'interno del territorio provinciale.

La pubblicazione di Emilio Montorfano «Storia e Tradizioni nella Cucina Lariana» (ed. Xenia, 1987) cita la Valtellina e in particolare il Comune di Teglio, come patria universale di questa pasta che si distingue per la presenza di grano saraceno. La denominazione «Pizzoccheri della Valtellina» è citata anche nella prefazione dell'Assessore alle culture, identità e autonomie della Regione Lombardia Ettore A. Albertoni, nel libro della scrittrice Ada Ferrari «Milano e la Rai un incontro mancato?» e sottotitolo «Luci e ombre di una capitale di transazione (1945-1977)» (ed. Franco Angeli, 2002), dove, nell'ambito di una riflessione sulla conoscenza, la ricerca, la promozione e la valorizzazione delle realtà regionali locali, i «Pizzoccheri della Valtellina» sono citati come esempio di prodotto tipico ed espressione del territorio.

I testi storici e la bibliografia relativa alla Valtellina attestano come la produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» sia legata e strettamente connessa alle vicende storiche del territorio, alle tradizioni e alla cucina della zona geografica in cui sono nati.

La produzione dei «Pizzoccheri della Valtellina» è considerata dai Valtellinesi un'attività tradizionale, legata alla propria storia ed alla propria cultura; basti pensare che questa particolare pasta dopo essere stata cotta, viene tradizionalmente condita con numerosi ingredienti derivanti da colture e produzioni caratteristiche della Valtellina (burro, formaggio, verdure quali verze, patate, ecc..).

Riferimenti in guide e pubblicazioni citano i «Pizzoccheri della Valtellina» come tipiche tagliatelle composte da grano saraceno (Guida della Valtellina, Ed. Sezione valtellinese del Club Alpino Italiano, 1873; Cucina di valle e di montagna, Cucina di valle e di montagna, in Mondo popolare in Lombardia Sondrio e il suo territorio, Milano 1995).

I «Pizzoccheri della Valtellina» rientrano nella categoria delle paste alimentari della Provincia di Sondrio, citate nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 21 aprile 2000 - 5° supplemento straordinario al n. 16).

I «Pizzoccheri della Valtellina» in versione secca sono presenti nel reparto paste alimentari in numerose catene distributive alimentari d'Italia.

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono tipici del territorio della Provincia di Sondrio e, ad essi viene attribuito una valenza non solo economica, ma anche culturale, a tal punto da divenire un vero e proprio riferimento popolare legato alla tradizione e celebrato in numerose sagre, tra cui la più famosa è il «Pizzocchero d'Oro» di Teglio.

Inoltre, nell'ambito della 99ª mostra del Bitto, svoltasi dal 12 al 15 ottobre 2006, sono stati protagonisti, accanto ai prodotti tipici della filiera agroalimentare valtellinese, vini, formaggi, mele, bresaola, anche i «Pizzoccheri della Valtellina».

I «Pizzoccheri della Valtellina» sono sempre presenti in tutti i contesti in cui, di volta in volta, le varie istituzioni, gli enti locali, le realtà turistiche e produttive presentano e valorizzano l'immagine della Valtellina.

6. Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Questa amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Pizzoccheri della Valtellina» nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 29 febbraio 2012.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure:

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Prodotti DOP IGP» (in alto a destra dello schermo), poi su prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».

24A00435

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2024.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, prima e seconda *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in *fac-simile* nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al Dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 4.533 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 31 gennaio 2024 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantadue giorni con scadenza 31 luglio 2024, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori Specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco Specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere alla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 26 gennaio 2024. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2024.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, Capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2024.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A00554

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 dicembre 2023.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «*eWhale*» nell'ambito del programma Biodiversa + *Call* 2021. (Decreto n. 213/2023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 gugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione «*ex ante*», «*in itinere*» ed «*ex post*» dei progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg. n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio finanziario 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al

bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto dirigenziale n. 187 del 2 novembre 2023 reg. UCB n. 251 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.710.721,09, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Vista la *European partnership* Biodiversa+, presentata in risposta al bando europeo HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02;

Visto il bando transnazionale «*Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea*», lanciato della *European partnership* Biodiversa+ *Call* 2021 e con scadenza il 30 novembre 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST 2021 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 2.000.000,00, come da lettera di impegno n. 11629 del 2 agosto 2021, successivamente incrementato come da e-mail del direttore generale in data 11 ottobre 2022;

Considerato che per il bando *European partnership* Biodiversa+ *Call* 2021, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 13 ottobre 2021 prot. MUR n. 14403;

Vista la decisione finale della *European partnership* Biodiversa+ con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*eWHALE - Combining environmental DNA sampling, whale watching and citizen science for stakeholder-driven marine biodiversity protection in the North-East Atlantic and the Mediterranean*», avente come obiettivo la sperimentazione di tecniche innovative e costo-efficaci di DNA ambientale (eDNA) per la valutazione della biodiversità marina attraverso il coinvolgimento di *stakeholders* e l'uso di *citizen-science* (es. *whale-wacthing*,) nella raccolta dei campioni e con un costo complessivo pari a euro 250.000,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 8218 del 19 giugno 2023 con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*eWHALE»;*

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*eWHALE*» figura il seguente proponente italiano: Politecnico di Milano;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «*eWHALE*»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività

contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 4 maggio 2023, reg. UCB n. 125, in data 10 maggio 2023, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Bakiu Rigers e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Bakiu Rigers con relazione acquisita in data 29 maggio 2023, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR n. 16519486 del 7 dicembre 2023;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf: n. 26138660 del 1° dicembre 2023;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «*eWHALE*» per un contributo complessivo pari ad euro 175.000,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*eWHALE*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° gennaio 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 140.000,00 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, PG. 01, a valere sulle disponibilità provenienti dall'esercizio finanziario 2021 di cui al decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021 registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021 reg. n. 1659.

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 35.000,00, ove detto importo venga versato sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa *dell'European partnership* Biodiversa+, così come previsto dal contratto fra la Commissione europea e i partner dell'ERA-NET *Cofund*, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

4. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2023

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 74

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A00462

DECRETO 12 dicembre 2023.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «Forescue» nell'ambito del programma Biodiversa + *Call* 2021. (Decreto n. 214/2023).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazini, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo si destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 13 luglio 2016, n. 38, che stabilisce le procedure, le modalità di formazione e l'utilizzo del REPRISE (elenco esperti tecnico scientifici costituito per le necessità di valutazione «*ex ante*», «*in itinere*» ed «*ex post*» dei progetti di ricerca di competenza del MUR, istituito presso il MUR e con il supporto informatico del CINECA;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg, n. 1659, con il quale sono state ripartite le risorse FIRST per l'esercizio finanziario 2021 sui capitoli 7245 e 7345 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello

generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», ed in particolare la Tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il d.d. n. 187 del 2 novembre 2023 reg. UCB n. 251 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.710.721,09, comprensivo delle spese per le attività di valutazione e monitoraggio, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2023 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, per l'effetto della riduzione delle disponibilità finanziarie sul capitolo 7245 piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal Conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del Conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Vista la *European partnership* Biodiversa+, presentata in risposta al bando europeo HORIZON-CL6-2021-BIODIV-02;

Visto il bando transnazionale «*Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea*», lanciato della *European partnership* Biodiversa+ *Call* 2021 e con scadenza il 30 novembre 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST 2021 nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 2.000.000,00, come da lettera di impegno n. 11629 del 2 agosto 2021, successivamente incrementato come da e-mail del direttore generale in data 11 ottobre 2022;

Considerato che per il bando *European partnership* Biodiversa+ *Call* 2021, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 13 ottobre 2021, prot. MUR n. 14403;

Vista la decisione finale della *European partnership* Biodiversa+ con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «FORESCUE - *Innovative approaches FOr RESCUE and management of algal forests in the Mediterra-*

nean Sea», avente come obiettivo la produzione di nuovi strumenti per monitorare lo stato di salute delle foreste marine di Cystoseira sensu lato, con approccio scientifico multidisciplinare, per pianificare azioni future di protezione e con un costo complessivo pari a euro 357.140,00;

Vista la presa d'atto prot. MUR n. 8218 del 19 giugno 2023 con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «FORESCUE»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «FORESCUE» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università politecnica delle Marche;

Università degli studi Federico II;

Stazione zoologica Anton Dohrn;

Vista la procura notarile rep. n. 7378 in data 14 febbraio 2023 a firma del dott. Giulio Quadri notaio in Napoli, con la quale il prof. Matteo Lorito rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» conferisce procura al prof. Gian Luca Gregori legale rappresentante dell'Università politecnica delle Marche, in qualità di soggetto capofila;

Vista la procura notarile rep. n. 29323 in data 17 gennaio 2023 a firma del dott. Marco Mazio notaio in Napoli, con la quale il prof. Christopher Paul Bowler presidente e legale rappresentante della Stazione zoologica Anton Dohrn conferisce procura al prof. Gian Luca Gregori legale rappresentante dell'Università politecnica delle Marche, in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium Agreement* da sottoscrivere tra i partecipanti al progetto «FORESCUE»;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto direttoriale n. 76 del 4 maggio 2023, reg. UCB n. 125, in data 10 maggio 2023, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Ilaria Corsi e di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof.ssa Ilaria Corsi con relazione acquisita in data 31 maggio 2023, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR:

Università politecnica delle Marche n. 16520065 del 7 dicembre 2023;

Università degli studi Federico II n. 16519953 del 7 dicembre 2023;

Stazione zoologica Anton Dohrn n. 16519994 del 7 dicembre 2023;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf:

Università politecnica delle Marche n. 26139348 del 1° dicembre 2023;

Università degli studi Federico II n. 26140009 del 1° dicembre 2023;

Stazione zoologica Anton Dohrn n. 26139435 del 1° dicembre 2023;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerata l'istruttoria tecnico economica *ex ante* redatta dall'Istituto convenzionato Agenzia Invitalia acquisita al prot. MUR n. 14263 in data 2 novembre 2023;

Ritenuto di poter ammettere alle agevolazioni previste il progetto «FORESCUE» per un contributo complessivo pari ad euro 249.998,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «FORESCUE» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura,

modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, determinate in euro 199.998,40 nella forma di contributo nella spesa, graveranno sul cap. 7345, P.G. 01, a valere sulle disponibilità provenienti dall'esercizio finanziario 2021 di cui al decreto ministeriale n. 376 del 16 aprile 2021 registrato alla Corte dei conti in data 12 maggio 2021, reg. n. 1659.

2. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 49.999,60, ove detto importo venga versato sul conto di contabilità speciale IGRUE, intervento relativo all'iniziativa dell'*European partnership* Biodiversa+, così come previsto dal contratto fra la Commissione europea e i partner dell'ERA-NET Cofund, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2023

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 73

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

24A00463

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2023.

Modifiche al decreto 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere *m)*, *q)* e *r)* e comma 3, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, il quale attribuisce allo Stato la funzione amministrativa concernente la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie e le epizoozie;

Visto l'art. 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al Ministero della salute ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, lettera *i)*;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e, in particolare, l'art. 2-*sexies*, comma 2, lettera *v)*, introdotto dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, che ha rilevato l'interesse pubblico al trattamento dei dati relativi alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 13 gennaio 2009, n. 9, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza», come modificato dal decreto del Ministro della salute 6 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 23 agosto 2012, n. 196;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 31 marzo 1992, n. 76, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 25 maggio 1992, n. 121, recante «Criteri e requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza»;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento di definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera» che delinea, in primo luogo, i criteri di riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, concernente «Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato» e, in particolare, l'art. 3, che ha introdotto il codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA), che permette l'interconnessione a livello nazionale, nell'ambito del NSIS, dei sistemi informativi su base individuale oggetto del decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 18 marzo 2017, n. 65, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, com-

ma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che riconosce l'attività di emergenza sanitaria territoriale e l'attività di pronto soccorso quali prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio sanitario nazionale, in quanto ricomprese, rispettivamente, nell'ambito dell'assistenza distrettuale e dell'assistenza ospedaliera;

Vista l'intesa sancita nella Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 aprile 1996 (rep. atti n. 131), di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1996, n. 114;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1° agosto 2019 (rep. atti n. 143/CSR) sui documenti «Linee di indirizzo nazionali sul *Triage* Intraospedaliero», «Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione breve intensiva» e «Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto soccorso»;

Visto l'accordo sancito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 gennaio 2021 (rep. atti n. 11/CSR), sul documento «Piano strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021 - 2023)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, del 29 gennaio 2021, n. 23;

Tenuto conto del Protocollo per la realizzazione di un sistema di allerta rapida basato sui dati di accesso in pronto soccorso per sindrome respiratoria, redatto nell'ambito del Piano pandemico dal gruppo di lavoro «Sistemi informativi» - Sottogruppo «Sorveglianza sindromica», in data 4 febbraio 2023;

Considerato che si rende necessario utilizzare il sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza per la finalità di allerta rapida, con particolare riferimento alle sindromi respiratorie;

Ritenuto, dunque, necessario prevedere una modifica del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, sopra citato, e del relativo disciplinare tecnico allegato, al fine di disciplinare le ulteriori finalità del sistema informativo in questione, nonché l'accesso ai dati da parte anche dell'Istituto superiore di sanità e definire le ulteriori modalità e i tempi di trasmissione dei dati, con cadenza settimanale;

Vista la nota 0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSISS-UFF03-P, con la quale il Ministero della salute ha fornito all'Autorità garante per la protezione dei dati personali le motivazioni tecnico-scientifiche correlate all'individuazione del periodo di conservazione dei dati personali trattati nell'ambito dei sistemi informativi NSIS interconnettibili;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 6 luglio 2023, n. 283;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2023 (rep. atti n. 290/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza»

1. Al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, recante «Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 13 gennaio 2009, n. 9, come modificato dal decreto del Ministro della salute 6 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 23 agosto 2012, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, le parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Dipartimento della qualità - Direzione Generale del Sistema Informativo dell'ex Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti:

«Ministero della salute – Direzione generale competente in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario, come individuata dal decreto ministeriale di organizzazione»;

b) all'art. 2, comma 2-*bis*, la parola «aggregate» è sostituita dalle seguenti parole «dei dati»; dopo le parole «calcolo di indicatori» sono aggiunte le seguenti «a livello aziendale su base annuale»; le parole «attraverso il codice univoco dell'assistito previsto dalla scheda 12 dello schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, approvato dall'Autorità Garante per la protezione di dati personali in data 13 aprile 2006, con le modalità di cui all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso le procedure di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, per l'interconnessione a livello nazionale, nell'ambito del NSIS, dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato»;

c) all'art. 2, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente comma:

«2-*ter*. Il Sistema di cui al comma 1 è utilizzato, altresì, per finalità di allerta rapida e si basa sui dati relativi agli accessi in Pronto soccorso, con particolare riferimento ai casi di sindromi respiratorie, individuate nel Protocollo per la realizzazione di un sistema di allerta rapida, basato sui dati di accesso in pronto soccorso per Sindrome respiratoria. Ciò al fine di potenziare la capa-

cità di risposta rapida ad allerte ed eventi inattesi, nonché di individuare tempestivamente i focolai di potenziali nuovi patogeni respiratori, a tutela dell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica.»;

d) all'art. 3, comma 1, dopo la lettera *k)*, è inserito, infine, il seguente periodo: «Per il Sistema 118 e per il Pronto soccorso:

l) codice individuale dell'assistito».

e) all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole «forma aggregata», sono aggiunte le seguenti «a livello aziendale su base annuale»;

f) all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole «forma aggregata» sono aggiunte le seguenti «a livello aziendale su base annuale»;

g) all'art. 4, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Esclusivamente per la realizzazione, da parte del Ministero della salute, del sistema di allerta rapida di cui all'art. 2, comma 2-*ter*, il Sistema permette:

a) all'Istituto superiore di sanità, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, di accedere ai dati estratti dal Sistema e privati del codice identificativo dell'assistito, limitatamente alle informazioni necessarie e relative agli accessi al Pronto soccorso, secondo le modalità specificate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, con particolare riferimento alle sindromi respiratorie individuate nel Protocollo per la realizzazione di un sistema di allerta rapida basato sui dati di accesso in pronto soccorso per Sindrome respiratoria;

b) alle competenti unità organizzative delle Direzioni generali competenti in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario, di programmazione sanitaria e di prevenzione sanitaria, come individuate dal regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di consultare le informazioni rese disponibili dall'Istituto superiore di sanità, in forma aggregata, a livello comunale su base settimanale, e riferite al numero di accessi e all'incidenza di accessi per Sindrome respiratoria e per tutte le altre cause di accesso, nonché relative ai valori stimati dal modello statistico.»;

h) all'art. 5, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Eventuali correzioni dei dati dovranno essere trasmesse con le modalità indicate nell'allegato 1.»;

i) all'art. 5, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

«2-*bis*. Per la finalità di cui all'art. 2, comma 2-*ter*, le informazioni devono essere rilevate al completamento dell'intervento di emergenza-urgenza sanitaria e trasmesse al NSIS, con cadenza settimanale, entro la settimana successiva. Eventuali correzioni dei dati dovranno essere trasmesse con le modalità indicate nell'allegato 1.»;

j) all'art. 5, comma 3, dopo le parole «nel disciplinare tecnico» sono inserite le seguenti: «di cui all'allegato 1»;

k) l'art. 6 è soppresso;

l) all'art. 7, i commi 1 e 2 sono soppressi;

m) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«1. Nel Sistema sono raccolti, trattati e conservati solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del presente decreto, con modalità e logiche di elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata dei dati, nonché per le finalità e secondo le modalità di cui alle disposizioni del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.

2. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel Sistema, eseguito per le finalità di cui all'art. 2.

3. Il Ministero della salute designa l'Istituto superiore di sanità come responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2, comma 2-*ter*.

4. L'integrità e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del Sistema, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantita mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1, nonché dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle linee guida contenenti le regole tecniche, adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

5. A ogni soggetto è assegnato un codice univoco non invertibile («CUNI»), di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262, specificato in premessa, dai soggetti alimentanti il NSIS, che non consente alcuna correlazione immediata con i dati anagrafici. Il Ministero della salute, in fase di acquisizione dei dati, effettua la generazione ed assegnazione del codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA) agli assistiti rappresentati dal CUNI, attraverso la diretta sostituzione del codice identificativo non invertibile ricevuto.

6. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico di cui all'allegato 1 al presente decreto, avviene in conformità alle relative regole tecniche del Sistema pubblico di connettività (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 73 e seguenti del Codice dell'amministrazione digitale. Ai fini di cui al primo periodo, si utilizza un protocollo sicuro e si fa ricorso alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

7. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero della salute garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema pubblico di connettività (SPC).»;

n) dopo l'art. 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-*bis* *(Periodo di conservazione)*. — 1. I dati personali presenti nel Sistema sono cancellati, trascorsi trent'anni dal decesso dell'interessato, con periodicità annuale.

Art. 9-*ter* *(Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e dei servizi)*. — 1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicati, previa condivisione nell'ambito della cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario, sul sito internet del Ministero (www.salute.gov.it), anche in attuazione di

quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale.

2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, l'allegato 1 è aggiornato con decreto del direttore della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario, come individuata dal regolamento di organizzazione del Ministero della salute.».

Art. 2.

Aggiornamento allegati tecnici

1. L'allegato 1 al presente decreto integra e sostituisce il corrispondente allegato del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, specificato in premessa, come modificato dal decreto del Ministro della salute 6 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, 23 agosto 2012, n. 196.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 95

ALLEGATO *1*

SISTEMA EMUR

DISCIPLINARE TECNICO

Sommario

1. Introduzione

Il presente disciplinare contiene l'indicazione dei contenuti informativi del Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR), dei soggetti che concorrono alla sua alimentazione, delle modalità tecniche previste per l'alimentazione e l'utilizzo del sistema stesso, nonché l'indicazione degli obiettivi di sicurezza e protezione dei dati.

In particolare, il presente allegato descrive le modalità di trasmissione, al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) dei dati relativi al Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR), ovvero alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza- urgenza, da parte del Sistema 118 e dei presidi ospedalieri afferenti alle Reti di emergenza-urgenza con riferimento alle attività del Pronto soccorso.

Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare, e in generale, le novità più rilevanti, sono rese pubbliche sul sito internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it), secondo le modalità previste dall'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale.

2. Definizioni

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

a. per «crittografia», tecnica per rendere inintelligibili informazioni a chi non dispone dell'apposita chiave di decifrazione e dell'algoritmo necessario;

b. per «crittografia simmetrica», un tipo di crittografia in cui la stessa chiave viene utilizzata per crittografare e decrittografare il messaggio, ovvero una chiave nota sia al mittente che al destinatario;

c. per «crittografia asimmetrica», un tipo di crittografia in cui ogni soggetto coinvolto nello scambio di informazioni dispone di una coppia di chiavi, una privata, da mantenere segreta, l'altra da rendere pubblica. L'utilizzo combinato delle chiavi dei due soggetti permette di garantire l'identità del mittente, l'integrità delle informazioni e di renderle inintelligibili a terzi;

d. per «sito internet del Ministero», il sito istituzionale del Ministero della salute www.salute.gov.it accessibile dagli utenti per le funzioni informative relative alla trasmissione telematica dei dati;

e. per «XML», il linguaggio di *markup* aperto e basato su testo che fornisce informazioni di tipo strutturale e semantico relative ai dati veri e propri. Acronimo di «*eXtensible Markup Language*» metalinguaggio creato e gestito dal *World Wide Web Consortium* (W3C);

f. per «Centro elaborazione dati» o «CED», l'infrastruttura dedicata ai servizi di *Hosting* del complesso delle componenti tecnologiche del NSIS, dove i servizi di sicurezza fisica logica e organizzativa sono oggetto di specifiche procedure e processi;

g. per «DGSISS», la Direzione generale della digitalizzazione, del Sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute;

h. per «Codice dell'amministrazione digitale» o «CAD», il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni;

i. «cooperazione applicativa», l'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni effettuata nel rispetto delle regole tecniche di cui alle linee guida previste dall'art. 71 del CAD;

j. «tracciatura», registrazione delle operazioni compiute con identificazione dell'utente incaricato che accede ai dati;

k. «Protocollo», il Protocollo per la realizzazione di un sistema di allerta rapida basato sui dati di accesso in pronto soccorso per Sindrome respiratoria (SR);

3. I soggetti

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni e i dati relativi al Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR) attenendosi al presente disciplinare tecnico.

Le regioni e le Province autonome individuano, inoltre, un soggetto responsabile della corretta e tempestiva trasmissione dei dati al Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR) sia per gli istituti pubblici che privati.

4. Descrizione del sistema informativo

4.1 Caratteristiche infrastrutturali

Date le peculiarità organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il Sistema EMUR è basato su un'architettura standard del mondo internet:

utilizza lo standard XML per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;

attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;

prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati.

È costituito, a livello nazionale, da:

un sistema che ospita il *front-end web* dell'applicazione (avente la funzione di *web server*);

un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di *application server*);

un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (*data server*);

un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi;

un sistema dedicato a funzioni di *Business Intelligence*.

4.1.1 Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della corretta operatività del servizio sono state attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione e dalla perdita dei dati.

In particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il CED, sono previste:

procedure per il salvataggio periodico dei dati (*backup* sia incrementale che storico);

procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di *backup*;

procedure per il *data recovery*;

procedure per la verifica dell'efficacia sia del *backup* che del possibile, successivo, ripristino;

software aggiornato secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;

basi di dati configurate per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;

gruppi di continuità che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuità operativa;

soluzioni per la continuità operativa ed il *disaster recovery*.

La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessità, di operare il ripristino dei dati in un arco di tempo inferiore ai sette giorni.

4.1.2 Misure idonee a garantire la protezione dei dati

Per garantire la protezione del patrimonio informativo del Sistema informativo EMUR sono attivate misure di sicurezza fisica e logica idonee a salvaguardare l'integrità e la riservatezza delle informazioni. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati e prevedono:

isolamento logico della rete;

protezione dei dati e delle applicazioni da danneggiamenti provocati da virus informatici;

autenticazione degli utenti;

controllo dell'accesso alle applicazioni ed ai dati;

integrità dei messaggi scambiati;

cifratura dei dati.

Tutti i sistemi ospitati presso il Centro elaborazione dati (CED) sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso servizi di *firewall* e *proxy* opportunamente configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi sistemi è incrementata mediante:

strumenti IPS/IDS (*Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System*) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di attività ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;

un sistema di gestione degli accessi e di profilazione utenti, che prevede, ove opportuno, strumenti di autenticazione forte come previsto nel successivo paragrafo 4.3;

un sistema di registrazione delle operazioni di accesso degli utenti ai sistemi e delle operazioni di trattamento (sia tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto), al fine di permettere l'individuazione di eventuali anomalie;

un servizio SIEM (*Security Information and Event Management*) che realizza le attività di *logging*, monitoraggio e correlazione degli eventi di sicurezza;

un servizio di gestione Antivirus e Host IPS che centralizza la gestione delle componenti antivirus e HIPS (*Host Intrusion Prevention System*) al fine di prevenire intrusioni illecite e contrastare le minacce legate a *software* malevolo;

utilizzo di uno strumento di controllo per l'accesso degli amministratori di sistema;

utilizzo di uno strumento di controllo della gestione dei privilegi di accesso da parte degli amministratori delle basi di dati;

utilizzo del canale HTTPS con protocollo TLS V1.2 o superiori;

utilizzo di componenti di *Trasparent Data Encryption* (TDE) e *Database Vault* (DV) per proteggere i dati da utilizzi non autorizzati;

funzioni di crittografia simmetrica e asimmetrica;

separazione dei dati anagrafici dei soggetti censiti dai dati sensibili, con la predisposizione di distinti schemi di *database*.

4.1.3 Tracciatura delle operazioni effettuate sul sistema

Tutte le operazioni di accesso ai dati da parte degli utenti sono registrate e i dati vengono conservati in appositi *file* di *log*, al fine di evidenziare eventuali anomalie o utilizzi impropri, anche tramite specifici *alert*.

Le informazioni registrate in tali *file* di *log* sono le seguenti:

i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso;

la data e l'ora dell'accesso;

l'operazione effettuata.

Inoltre, nel caso di accesso ai dati individuali, che può avvenire soltanto da parte degli amministratori di sistema, nei *file* di *log* è anche registrato il codice dell'assistito su cui è stato effettuato l'accesso.

Ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati:

i *log* sono protetti con idonee misure contro ogni uso improprio;

i *log* sono conservati per dodici mesi e cancellati alla scadenza;

i dati contenuti nei *log* sono trattati in forma anonima mediante aggregazione; possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile ai fini della verifica della liceità del trattamento dei dati.

Nel caso di cooperazione applicativa:

sono conservati i *file* di *log* degli invii delle informazioni al sistema;

sono conservati i *file* di *log* delle ricevute del sistema;

a seguito dell'avvenuta ricezione delle ricevute il contenuto delle comunicazioni effettuate è eliminato.

Tutte le operazioni di inserimento e aggiornamento dei dati prevedono la creazione di un messaggio in formato XML che viene firmato digitalmente dall'utente. Tutti i messaggi sono archiviati nel sistema per garantire la tracciabilità di tutte le modifiche dei dati.

4.1.4 Gestione dei supporti di memorizzazione

I supporti di memorizzazione, che includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. Sui supporti di memorizzazione non vengono, comunque, conservate informazioni in chiaro; ciò malgrado, per ridurre al minimo il rischio di manomissione delle informazioni, viene identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale è attribuita la responsabilità della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili.

Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:

tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti;

viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione;

sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei supporti di memorizzazione;

i supporti di memorizzazione non più utilizzati saranno distrutti e resi inutilizzabili, secondo procedure definite che prevedano la documentazione della distruzione.

4.2 Specifiche disposizioni per il trattamento dei dati identificativi dell'assistito

Come previsto dal decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262 (Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato), a livello regionale i codici identificativi relativi all'assistito sono oggetto del seguente, specifico trattamento, precedente all'invio dei dati al Ministero della salute. Le regioni e province autonome, mediante procedure automatiche procedono ad effettuare, nell'ordine:

1. la verifica di validità dei predetti codici identificativi;

2. la sostituzione dei predetti codici identificativi con i corrispettivi codici univoci prodotti da una funzione non invertibile e resistente a collisioni.

La verifica di cui al punto 1, nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti («ANA»), istituita ai sensi dell'art. 62-*ter* del codice dell'amministrazione digitale, prevede uno scambio informativo con il servizio fornito dal sistema Tessera sanitaria («TS»), di cui alle disposizioni dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

La funzione di cui al punto 2 è rappresentata da un algoritmo di *hash* che, applicato a un codice identificativo (dato in *input*), produce un codice univoco (*digest* di *output*) dal quale non è possibile risalire al codice identificativo di origine. L'algoritmo di hash adottato è definito dalla DGSISS del Ministero della salute ed è condiviso tra tutti i soggetti alimentanti, al fine di rendere il codice univoco non invertibile così ottenuto, a fronte del codice identificativo di *input*, unico sul territorio nazionale.

Il Codice univoco non invertibile (CUNI) così ottenuto rappresenta pertanto l'identificativo dell'assistito univoco sul territorio nazionale e dal quale non è possibile risalire all'identificativo di origine.

Il Ministero della salute, in fase di acquisizione dei dati, effettua la generazione ed assegnazione del codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA) agli assistiti rappresentati dal CUNI, attraverso la diretta sostituzione del codice identificativo non invertibile ricevuto.

Il CUNA è generato mediante l'adozione di una funzione di Hash, rappresentata da un algoritmo definito dalla DGSISS, del codice identificativo non invertibile CUNI ricevuto.

Il CUNA è utilizzato come unico elemento identificativo dell'assistito nell'ambito di tutti i successivi trattamenti operati sul NSIS.

4.3 Sistema di autenticazione e autorizzazione degli utenti

Per il monitoraggio delle prestazioni erogate in emergenza- urgenza il Sistema permette:

a) alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata, a livello aziendale su base annuale, al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria di emergenza-urgenza, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*;

b) alle competenti direzioni generali del Ministero della salute, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata, a livello aziendale su base annuale.

Per la realizzazione, da parte del Ministero della salute, del sistema di allerta rapida di cui all'art. 2, comma 2-*ter*, il Sistema permette:

a) all'Istituto superiore di sanità, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679, di accedere ai dati rielaborati dal Sistema e privati del codice identificativo dell'assistito, limitatamente alle informazioni necessarie e relative agli accessi al pronto soccorso, con particolare riferimento alle sindromi respiratorie individuate nel Protocollo per la realizzazione di un sistema di allerta rapida basato sui dati di accesso in pronto soccorso per sindrome respiratoria;

b) alle competenti unità organizzative delle Direzioni generali competenti in materia di digitalizzazione del sistema informativo sanitario, di programmazione sanitaria e di prevenzione sanitaria, come individuate dal regolamento di organizzazione del Ministero della salute, di consultare le informazioni rese disponibili dall'Istituto superiore di sanità, in forma aggregata, a livello comunale su base settimanale, e riferite al numero di accessi e all'incidenza di accessi per sindrome respiratoria e per tutte le altre cause di accesso, nonché relative ai valori stimati dal modello statistico.

Il Ministero della salute dispone di un sistema di autenticazione e autorizzazione, nonché di gestione delle identità digitali, attraverso il quale vengono definiti i profili di autorizzazione previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche del controllo degli accessi basato sui ruoli e declinati nello specifico in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza. Gli amministratori dell'applicazione, nominati dal Ministero della salute, gestiscono la designazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi di accesso.

Gli utenti accedono ai servizi del Ministero della salute attraverso dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica, SPID), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni ovvero, per gli utenti che accedono a soli dati aggregati e anonimi, tramite codice utente e parola chiave, generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero della salute, in conformità all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale.

Per l'abilitazione all'accesso è previsto un processo come descritto nei successivi paragrafi.

4.3.1 Fase 1- Abilitazione alla piattaforma

La prima fase prevede la registrazione da parte dell'utente mediante l'inserimento delle generalità, del proprio indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione nonché dei dettagli inerenti alla struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una e-mail contenente l'identificativo e la password che l'utente è obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza definita sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi e anche a fronte di cambiamenti organizzativi o eventi anomali.

La parola chiave dovrà avere le seguenti caratteristiche:

a) complessità (lunghezza e presenza di caratteri speciali) adeguata allo stato dell'arte tecnologico;

b) non conterrà riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato.

Le credenziali di autorizzazione rispondono ai criteri definiti nel documento di *password policy* adottato dal Ministero della salute e, se non utilizzate per un periodo superiore a quello definito, sono disattivate.

4.3.2 Fase 2 - Abilitazione ai servizi

Nella seconda fase, l'utente può chiedere l'abilitazione ad un profilo di un sistema informativo censito dal Ministero della salute e associato alla struttura organizzativa di appartenenza dell'utente.

L'amministratore dell'applicazione effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati formalmente designati dal referente competente (ad es. della regione o provincia autonoma di appartenenza). Qualora questa verifica abbia esito negativo, la procedura di abilitazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo, l'utente è abilitato all'utilizzo del sistema con appropriato profilo di accesso.

Per garantire l'effettiva necessità, da parte del singolo utente, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono sottoposte a periodiche verifiche circa la sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione degli utenti.

4.4 Modalità di trasmissione

La regione o provincia autonoma fornisce al Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR) le informazioni definite nelle successive sezioni, scegliendo fra tre modalità alternative:

a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del Sistema pubblico di Connettività (SPC) previste dalle linee guida di cui all'art. 71 del CAD;

b) utilizzando i servizi applicativi che il Sistema mette a disposizione tramite il protocollo sicuro https e secondo le regole per l'autenticazione di cui a punto 4.2;

c) ricorrendo alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

I dati inviati al Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR) sono resi inintelligibili tramite crittografia asimmetrica utilizzando la chiave pubblica resa disponibile dal Ministero della salute.

La trasmissione di dati relativi agli accessi al pronto soccorso, con particolare riferimento alle sindromi respiratorie, da parte del Ministero della salute verso l'Istituto superiore di sanità avverrà attraverso un canale ftp sicuro, nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento «Raccomandazioni AGID in merito allo standard *Transport Layer Security* (TLS)».

A supporto degli utenti, il Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR) rende disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, ogni ulteriore dettaglio è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it

Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it

4.4.1 Tempi di trasmissione

Il Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR) composto dai Tracciati 118 e pronto soccorso, è alimentato dalle regioni e province autonome secondo le tempistiche indicate dall'art. 5 del decreto.

Con riferimento alle trasmissioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto, le eventuali correzioni dei dati, acquisite dalla regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano successivamente alla trasmissione mensile al Ministero della salute, potranno essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente, inviando una richiesta di apertura del GAF per il flusso eccezioni.

Con riferimento alle trasmissioni di cui all'art. 5, comma 2-*bis* del decreto, le eventuali correzioni dei dati, acquisite dalla regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano successivamente alla trasmissione settimanale al Ministero della salute, potranno essere trasmesse a quest'ultimo nel primo invio settimanale utile, senza necessità di inviare una richiesta di apertura del GAF per il flusso eccezioni.

4.4.2 Sistema pubblico di connettività

Il Sistema pubblico di connettività (SPC) è definito e disciplinato all'art. 73 e seguenti del Codice dell'amministrazione digitale.

Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, così come definito agli articoli 51 e 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

4.4.3 Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi

Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti *software*, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e all'erogazione e fruizione dei servizi.

In particolare, occorrerà fare riferimento alle linee guida contenenti le regole tecniche, adottate ai sensi dell'art. 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

Nel caso in cui il sistema informativo della regione o provincia autonoma non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'inserimento delle informazioni potrà accedere al Sistema, nell'ambito del NSIS, e inviare le informazioni attraverso una connessione sicura.

4.4.4 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati

L'utente deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle specifiche dell'*Extensible Markup Language* (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 29 settembre 2006).

Gli schemi standard dei documenti in formato XML contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it

4.5 Servizi di analisi dati

I servizi applicativi consentono di accedere ad un'apposita funzionalità di reportistica che prevede tre tipologie di utenti:

1. utenti del Ministero della salute;
2. utenti delle regioni o province autonome;
3. utenti dell'Istituto superiore di sanità.

Il Ministero della salute ha realizzato strumenti on-line a supporto del monitoraggio della completezza e qualità del caricamento dei dati EMUR, delle analisi dei dati acquisiti in NSIS.

Tali strumenti sono rivolti ai valutatori e a coloro che devono definire le politiche di programmazione sia a livello nazionale sia a livello regionale, nonché agli altri rilevanti *stakeholders* che operano nelle reti di emergenza e urgenza.

Per le tipologie di utenti di cui ai punti 1 e 2 gli strumenti disponibili nella piattaforma del Sistema informativo sanitario nazionale sono i seguenti:

a) monitoraggio completezza e qualità dei dati: una reportistica dettagliata della qualità dei dati in grado di evidenziare tempestivamente alle regioni e pubblica amministrazione eventuali errori e anomalie riscontrate nel flusso informativo EMUR;

b) analisi tecnico-funzionale: un insieme di indicatori tecnico-funzionali che per ogni regione consente l'analisi dettagliata di alcune informazioni rilevanti attraverso anche l'integrazione tra flussi informativi diversi;

c) dashboard di analisi dinamiche: *dashboard* a supporto dei processi di valutazione e programmazione sanitaria in ambito di emergenza-urgenza;

d) dashboard da utilizzare come strumento di allerta rapida per le finalità di allerta rapida con particolare riferimento alle sindromi respiratorie.

Lo strumento di cui al punto *d)* è inoltre reso disponibile anche agli utenti dell'Istituto superiore di sanità.

4.6 Servizi per il monitoraggio dell'attività dei servizi di emergenza-urgenza

Il Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR) risponde all'esigenza di acquisire informazioni necessarie per il monitoraggio dell'attività dei servizi di emergenza-urgenza, l'analisi del volume delle prestazioni e le valutazioni sulle caratteristiche dell'utenza e sui piani di trattamento, allo scopo di supportare la verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli essenziali di assistenza (LEA).

4.7 Servizi per il sistema di allerta rapida basato sugli accessi in Pronto soccorso (PS)

Il Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza in emergenza-urgenza (EMUR) risponde anche all'esigenza di acquisire informazioni necessarie alla realizzazione di un sistema di allerta rapida basato sui dati di accesso in pronto soccorso per sindrome respiratoria come individuate nel Protocollo, al fine di potenziare la capacità di risposta rapida ad allerte e ad eventi inattesi e di individuare i focolai di potenziali nuovi patogeni respiratori.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

b) identificare eventi inattesi;

c) consentire l'allerta rapida per potenziali emergenze;

d) effettuare un rapido controllo dei casi;

e) identificare, investigare e controllare le epidemie;

f) comunicare efficacemente con i mezzi di informazione.

5. Ambito della rilevazione

Il sistema è finalizzato alla raccolta delle informazioni relative alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria di emergenza-urgenza da parte sia del Sistema 118 e sia dei presidi ospedalieri con riferimento alle attività del pronto soccorso.

Il Sistema è alimentato con le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto.

6. Le informazioni

Il flusso informativo per le prestazioni di emergenza urgenza fa riferimento alle seguenti informazioni:

Sistema 118	Pronto soccorso
Dimensione - Contenuti informativi	Dimensione - Contenuti informativi
Centrale Operativa; Segnalazione Chiamata telefonica; Intervento; Missione; Mezzo di soccorso; Partenza, arrivo, destinazione e rientro; Dati assistito; Trattamento Soccorso; Prestazioni erogate nell'ambito della missione di soccorso; Esito dell'intervento; Istituto a cui è stato trasportato l'assistito.	Struttura erogatrice; Centrale Operativa che ha attivato la Missione; Accesso; Presa in carico; Dimissione; Ricovero; Trasferimento; Importo (onere delle prestazioni e valorizzazione economica dell'accesso); Dati assistito; Diagnosi; Prestazioni erogate; OBI - Osservazione breve intensiva.

Le regioni e le province autonome inviano i dati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto al Ministero della salute esclusivamente in modalità elettronica in tre tracciati distinti, firmati digitalmente al fine di garantire l'integrità dei dati, di seguito indicati:

Tracciato 1 del 118 (Segnalazione) - contiene i dati relativi alla segnalazione di richiesta di soccorso al 118, ossia i dati delle chiamate telefoniche ricevute da una centrale operativa, i dati anagrafici della Centrale operativa 118 e infine i dati indicativi il tipo di trasmissione;

Tracciato 2 del 118 (Intervento) - contiene i dati relativi all'intervento, laddove attivato, a seguito di una segnalazione di richiesta di soccorso al 118, in cui vengono fornite, nell'ambito della missione di soccorso associata, informazioni relative al luogo dell'accaduto, al numero di persone coinvolte, ai mezzi di soccorso inviati, ai dati anagrafici degli assistiti e ai relativi trattamenti di primo soccorso e ai dati relativi all'esito complessivo dell'intervento e infine i dati indicativi il tipo di trasmissione;

Tracciato del Pronto soccorso - che comprende le informazioni relative all'evento «Accesso al PS» che include i dati relativi alla struttura di accoglienza, alle modalità di arrivo e tutte quelle informazioni che permettono di monitorare e classificare univocamente le informazioni relative all'accesso in Pronto soccorso, nonché la raccolta delle informazioni relative alla Osservazione breve intensiva - OBI.

Le informazioni di dettaglio contenute nei tre tracciati sono indicate nelle tabelle di cui alla successiva sezione 7.1.

Infine, sempre nel tracciato del Pronto soccorso di seguito esposto, sono indicate le variabili per l'analisi dei dati del sistema di allerta rapida come previsto dal PANFLU 2021-2023 e come riportato nel Protocollo.

Tale sistema di allerta rapida di sindromi simil-influenzali è in grado di potenziare la capacità di risposta rapida ad allerte e ad eventi inattesi e di individuare i focolai di potenziali nuovi patogeni respiratori.

I dati anagrafici e sanitari sono archiviati separatamente e i dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche.

Si rimanda al documento di specifiche funzionali per il dettaglio delle regole che disciplinano i tracciati *record*, le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei *file* XML e gli schemi XSD di convalida a cui far riferimento e le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi.

I valori di riferimento da utilizzare nella predisposizione dei *file* XML sono contenuti nel documento di specifiche funzionali pubblicato sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it

6.1 Contenuti informativi dei tracciati

Tracciato 1 del 118 (Segnalazione)

Nodo di riferimento	Nome campo	Descrizione
Centrale Operativa	Identificativo	Identifica la Centrale Operativa che riceve la chiamata.
Segnalazione	Tipo Trasmissione	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate
Chiamata Telefonica	Id Chiamata	Identifica univocamente la chiamata alla C.O.
Chiamata Telefonica	Data Inizio	Indica la data di ricezione della chiamata.
	Ora Inizio	Indica l'ora di ricezione della chiamata.
	Tipo	Indica il tipo di chiamata ricevuta dalla C.O.
Chiamata Telefonica	Tipo Richiedente	Indica il tipo di utente che ha effettuato la chiamata.
	Data Fine	Indica la data di chiusura della chiamata alla C.O.
	Ora Fine	Indica l'ora di chiusura della chiamata alla C.O.
Chiamata Telefonica	Tipologia Intervento	Indica l'esito della chiamata alla C.O.

Tracciato 2 del 118 (Intervento)

Nodo di riferimento	Nome campo	Descrizione
Centrale Operativa	Identificativo	Identifica la Centrale Operativa che riceve la chiamata.
Intervento	Tipo Trasmissione	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate
Chiamata Telefonica	Id Chiamata	Identifica univocamente la chiamata alla C.O.
Intervento	Codice	Indica il codice identificativo dell'intervento.
Intervento	Missioni Attivate	Indica il numero di missioni attivate per lo stesso intervento.
Intervento	Tipo Luogo Accaduto	Indica il tipo di luogo in cui si è verificato l'evento segnalato
Intervento	Numero Persone Coinvolte	Indica il numero di persone coinvolte nell'evento segnalato alla C.O.
Intervento	Classe Patologia Presunta	Indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente dedotta a seguito della chiamata.
Intervento	Criticità Presunta	Rappresenta la criticità dell'evento.
Missione	Identificativo Missione	Indica il codice che identifica univocamente la missione attivata dall'operatore della C.O.
Mezzo Soccorso	Tipologia	Indica la tipologia del mezzo di soccorso inviato.
Mezzo Soccorso	Ente Appartenenza	Indica l'ente di appartenenza del mezzo di soccorso.
Partenza Verso	Data	Indica la data di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo dell'evento a seguito di attivazione.
Partenza Verso	Ora	Indica l'ora di partenza del mezzo di soccorso verso il luogo dell'evento a seguito di attivazione.
Arrivo	Data	Indica la data di arrivo del mezzo di soccorso sul luogo dell'evento.
Arrivo	Ora	Indica l'ora di arrivo del mezzo di soccorso sul luogo dell'evento.
Destinazione	Comune	Indica il comune in cui è avvenuto l'evento, destinazione del mezzo di soccorso.
Mezzo Soccorso	Dinamica Riscontrata	Indica la dinamica dell'evento riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso, in caso di evento traumatico.
Partenza Dal	Data	Indica la data di partenza del mezzo di soccorso dal luogo dell'evento.
Partenza Dal	Ora	Indica l'ora di partenza del mezzo di soccorso dal luogo dell'evento.
Mezzo Soccorso	Numero Trasportati	Indica il numero di pazienti trasportati dal mezzo di soccorso.
Rientro	Data	Indica la data in cui il mezzo di soccorso ritorna disponibile.
Rientro	Ora	Indica l'ora in cui il mezzo di soccorso ritorna disponibile.
Missione	Esito	Indica l'esito della missione.
Assistito	ID_REC	Codice identificativo univoco del record.
Assistito	Codice Istituzione Competente TEAM	Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. (Da compilare in caso di cittadini residenti *UE)*.
Dati Anagrafici	Genere	Indica il sesso dell'assistito.
Dati Anagrafici - Età	Nascita Anno	Indica l'anno di nascita dell'assistito.
Dati Anagrafici - Età	Nascita Mese	Indica il mese di nascita dell'assistito. Il campo deve essere compilato per età inferiore ad un anno. (Da compilare per età inferiore ad 1 anno)
Dati Anagrafici - Età	Età Presunta	Indica la fascia di età, anche apparente del paziente soccorso. Il campo deve essere compilato in caso di non disponibilità dell'informazione relativa all'anno di nascita.
Dati Anagrafici	Cittadinanza	Indica la cittadinanza dell'assistito.
Residenza	Regione	Identifica la regione nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il cittadino cui è stata erogata la prestazione.

Residenza	Comune	Identifica il comune nella cui anagrafe (Anagrafe della popolazione residente) è iscritto il cittadino cui è stata erogata la prestazione.
Residenza	Stato Estero	Codice dello Stato estero in cui risiede l'assistito a cui è stata erogata la prestazione. (Solo se assistito è residente all'estero).
Dati Anagrafici	CUNI	Codice Univoco non invertibile.
Dati Anagrafici	Validità del codice identificativo dell'assistito	Informazione relativa alla validità del codice identificativo dell'assistito recuperata a seguito della chiamata al servizio di validazione esposto dal sistema TS del MEF.
Dati Anagrafici	Tipologia del codice identificativo dell'assistito	Informazione relativa alla tipologia del codice identificativo dell'assistito recuperata a seguito della chiamata al servizio di validazione esposto dal sistema TS del MEF.
Trattamento Soccorso	Valutazione	Indica la valutazione sanitaria dell'assistito effettuata dagli operatori del mezzo di soccorso.
Trattamento Soccorso	Classe Patologia Riscontrata	Indica il gruppo di appartenenza della patologia prevalente riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso.
Trattamento Soccorso	Patologia Riscontrata	Indica la patologia riscontrata dagli operatori del mezzo di soccorso.
Prestazioni	Prima prestazione	Indica la prestazione eseguita ritenuta più importante per gravità clinica ed impegno di risorse.
Prestazioni	Prestazione Secondaria	Indica le prestazioni secondarie per gravità clinica ed impegno di risorse. (Possono essere inserite al massimo 4 prestazioni secondarie)
Esito	Codice Trattamento	Indica l'esito del trattamento effettuato sull'assistito dagli operatori del mezzo di soccorso. Per coerenza se la Valutazione sanitaria = I4 allora Esito Trattamento deve avere valore 5.
Esito	Criticità Fine	Indica la criticità dello stato dell'assistito al momento in cui finisce la presa in carico da parte degli operatori del 118. Il campo deve, pertanto, essere compilato anche nei casi in cui non viene effettuato il trasporto al PS. Per coerenza se Criticità Fine = N, Codice Esito Trattamento = 5 o 6.
Istituto Destinazione	Codice	Indica il codice dell'istituto in cui è stato trasportato l'assistito dal mezzo di soccorso.
Istituto Destinazione	Data Arrivo	Indica la data di arrivo del mezzo di soccorso all'istituto di destinazione.
Istituto Destinazione	Ora Arrivo	Indica l'ora di arrivo del mezzo di soccorso all'istituto di destinazione.
Istituto Destinazione	Codice Specialità Reparto	Indica il codice del reparto di ricovero dell'assistito nel caso in cui il paziente venga trasportato in ospedale per ricovero diretto.

Tracciato del Pronto soccorso

Si riporta di seguito il tracciato del Pronto soccorso con evidenza nell'ultima colonna delle variabili necessarie al sistema di allerta rapida.

Nodo di riferimento	Nome campo	Descrizione	Variabili per l'analisi dei dati del sistema di allerta rapida
Erogatore	Codice Istituto	Codice della struttura di ricovero cui afferisce il PS. Se l'istituto di destinazione è uno stabilimento di una struttura con più stabilimenti è necessario indicare il codice stabilimento ex HSP.11bis, che ha lunghezza di 8 caratteri. Se l'istituto di destinazione è una struttura mono-stabilimento è necessario utilizzare il codice struttura HSP.11, che ha lunghezza di 6 caratteri.	x
Accesso	Identificativo	Codice univoco che identifica il contatto del cittadino con il SSN, in questo caso l'accesso al PS.	x
Accesso	Tipo Trasmissione	Campo tecnico utilizzato per distinguere trasmissioni di informazioni nuove, modificate o eventualmente annullate.	x

Entrata	Data	Indicazione del giorno di arrivo al PS.	x
Entrata	Ora	Indicazione del momento di arrivo al PS e di presa in carico infermieristica o del momento del triage ove attivato.	
Accesso	Modalità Arrivo	Indicazione della modalità di arrivo «fisica» al PS.	
Centrale Operativa	Identificativo	Identifica la Centrale Operativa del 118 che ha attivato la missione che ha trasferito il paziente al PS.	
Centrale Operativa	Codice Missione	Indica il codice che identifica univocamente la missione del 118 che ha trasferito il paziente al PS.	
Accesso	Responsabile Invio	Indica il responsabile dell'invio del cittadino al Pronto soccorso.	
Accesso	Istituto Provenienza	Identificativo dell'istituto di ricovero inviante. Se l'istituto di destinazione è uno stabilimento di una struttura con più stabilimenti è necessario indicare il codice stabilimento ex HSP.11bis, che ha lunghezza di 8 caratteri. Se l'istituto di destinazione è una struttura mono-stabilimento è necessario utilizzare il codice struttura HSP.11, che ha lunghezza di 6 caratteri.	
Accesso	Problema Principale	Indica il problema principale riscontrato/percepito al momento del triage.	
Accesso	Trauma	Indica la tipologia di trauma rilevato.	
Accesso	Triage	Livello di urgenza assegnato all'assistito e quindi di priorità per la visita medica assegnata al paziente.	
Presa In Carico	Data	Indica il giorno di presa in carico del paziente da parte del medico.	X
Presa In Carico	Ora	Indica il momento di presa in carico del paziente da parte del medico.	
Dimissione	Esito Trattamento	Indica l'esito dei trattamenti effettuati in PS. Per coerenza se Triage Infermieristico = N, allora Esito Trattamento = 9. Se Esito Trattamento =9, allora Triage Medico = N.	X
Dimissione	Data destinazione	La data in cui non è stata ancora chiusa la cartella di Pronto soccorso ma si è deciso dove inviare il paziente.	
Dimissione	Ora destinazione	L'ora in cui non è stata ancora chiusa la cartella di Pronto soccorso ma si è deciso dove inviare il paziente.	
Dimissione	Data	La data della dimissione dal PS dell'assistito.	X
Dimissione	Ora	L'ora della dimissione dal PS dell'assistito.	
Dimissione	Referto	Indica l'eventuale compilazione di referti.	
Dimissione	Livello Appropriatezza Accesso	Indica il livello di appropriatezza dell'accesso valutato dal medico dopo la visita.	
Ricovero	Codice Specialità Reparto	Codice della specialità del reparto di ricovero dell'assistito.	
Ricovero	Progressivo	Codice progressivo del ricovero, così come attribuito nella Scheda di Dimissione Ospedaliera.	
Trasferimento	Motivo	Il motivo che ha spinto il PS al trasferimento del paziente.	
Trasferimento	Istituto	Il codice del presidio ospedaliero di trasferimento del paziente.	
Importo	Regime Erogazione	Indica, per ciascun accesso al Pronto soccorso, chi si farà carico dell'onere delle prestazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche.	

Importo	Lordo	Somma della valorizzazione delle prestazioni da tariffario nazionale / regionale. (incluso eventuale *OBI)*.	
Importo	Ticket	Indica la compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito inclusa l'eventuale quota fissa.	
Importo	Posizione Assistito Ticket	Indica la tipologia di esenzione dell'assistito in relazione allo specifico accesso al PS. L'esenzione per codice colore Triage ha priorità sulle altre categorie. L'eventuale esenzione per codice priorità deve essere assegnata in funzione della valorizzazione del campo appropriatezza accesso.	
Importo	Codice Esenzione	Indica il codice di esenzione dal pagamento del ticket del cittadino. Per coerenza il campo può essere valorizzato se Posizione assistito Ticket diverso da 1.	
Assistito	CUNI	Codice Univoco non invertibile.	
Assistito	Validità del codice identificativo dell'assistito	Informazione relativa alla validità del codice identificativo dell'assistito recuperata a seguito della chiamata al servizio di validazione esposto dal sistema TS del MEF.	
Assistito	Tipologia del codice identificativo dell'assistito	Informazione relativa alla tipologia del codice identificativo dell'assistito recuperata a seguito della chiamata al servizio di validazione esposto dal sistema TS del MEF.	
Assistito	Codice Istituzione TEAM	Indica il codice di identificazione assegnato a livello nazionale alla istituzione di assicurazione o di residenza competente ai sensi degli allegati 2 e 3 al regolamento 574/72. (Da compilare in caso di cittadini residenti *UE)*.	
Dati Anagrafici	Genere	Indica il sesso dell'assistito.	X
Dati Anagrafici - Età	Nascita Anno	Indica l'anno di nascita dell'assistito.	X
Dati Anagrafici - Età	Nascita Mese	Indica il mese di nascita dell'assistito. Il campo deve essere compilato per età inferiore ad un anno.	X
Dati Anagrafici - Età	Presunta	Indica la fascia di età, anche apparente del paziente. Il campo deve essere compilato in caso di non disponibilità dell'informazione relativa all'anno di nascita.	X
Dati Anagrafici	Cittadinanza	Indica la cittadinanza dell'assistito.	
Residenza	Comune	Indica il Comune di residenza dell'assistito.	X
Residenza	Regione	Indica la regione di residenza dell'assistito.	
Residenza	Stato Estero	Indica lo Stato estero di residenza dell'assistito.	X
Residenza	ASL	Indica la ASL di residenza dell'assistito.	X
Diagnosi	Principale	Indica la diagnosi principale (la più importante per gravità clinica ed impegno di risorse).	X
Diagnosi	Secondaria	Indica la diagnosi secondaria (possono essere inserite al massimo 4 prestazioni secondarie).	X
Prestazione	Principale	Indica il codice della prestazione principale eseguita (la più importante per gravità clinica ed impegno di risorse).	
Prestazione	Secondaria	Indica il codice delle prestazioni secondarie eseguite più importanti per gravità clinica ed impegno di risorse. (Possono essere inserite al massimo 4 prestazioni secondarie).	
OBI	Problema clinico principale	Indica il problema clinico che ha motivato il ricovero in OBI.	
OBI	Data di ingresso in OBI	Indica la data in cui il paziente viene ammesso in OBI (coincide con il termine della prestazione di PS, dove il termine della prestazione di PS viene identificato con la data di presa in carico).	

OBI	Ora di ingresso in OBI	Indica l'ora in cui il paziente viene ammesso in OBI (coincide con il termine della prestazione di PS, dove il termine della prestazione di PS viene identificato con la data di presa in carico)	
OBI	Prima Consulenza specialistica richiesta - Disciplina	Indica la disciplina dell'eventuale consulenza specialistica richiesta a supporto dell'attività di OBI. Il campo può essere valorizzato se Esito trattamento = 10.	
OBI	Prima Consulenza specialistica richiesta - Numero	Indica il numero delle eventuali prime consulenze specialistiche richieste a supporto dell'attività di OBI. Il campo può essere valorizzato se Esito trattamento = 10.	
OBI	Seconda Consulenza specialistica richiesta - Disciplina	Indica la disciplina dell'eventuale seconda consulenza specialistica richiesta a supporto dell'attività di OBI. Il campo può essere valorizzato se Esito trattamento = 10.	
OBI	Seconda Consulenze specialistica richiesta - Numero	Indica il numero delle eventuali seconde consulenze specialistiche richieste a supporto dell'attività di OBI. Il campo può essere valorizzato se Esito trattamento = 10.	
OBI	Esito	Indica l'esito dell'attività svolta in OBI.	
OBI	Prestazione principale erogata in OBI	Indica il codice della prestazione principale erogata in OBI (la più importanti per gravità clinica ed impegno di risorse).	
OBI	Prestazione secondaria erogata in OBI	Indica il codice delle prestazioni secondarie erogate in OBI più importanti per gravità clinica ed impegno di risorse. (Possono essere inserite al massimo 4 prestazioni secondarie). Il campo può essere valorizzato se Esito trattamento = 10.	
OBI	Diagnosi Principale di uscita dall'OBI	Indica la diagnosi principale (la più importante per gravità clinica ed impegno di risorse) assegnata alla dimissione dall'OBI.	
OBI	Diagnosi Secondaria di uscita dall'OBI	Indica la diagnosi secondaria (possono essere inserite al massimo 4 diagnosi secondarie). Il campo può essere valorizzato se Esito trattamento = 10.	
OBI	Data di uscita dall'OBI	Indica la data di uscita dall'OBI. La data e l'ora di uscita devono coincidere con la data e l'ora di uscita dal PS.	
OBI	Ora di uscita dall'OBI	Indica l'ora di uscita dall'OBI. La data e l'ora di uscita devono coincidere con la data e l'ora di uscita dal PS.	

24A00433

DECRETO 28 dicembre 2023.

Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2023/2026.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, recante «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 che disciplina le incompatibilità durante la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, vietando al medico in formazione l'esercizio di qualsiasi attività e qualsiasi rapporto con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo, salvo quanto ivi specificamente previsto;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e successive modifiche, che prevede che fino al 31 dicembre 2024, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 135 del 2018 hanno carattere del tutto speciale e pertanto non possono essere interpretate in senso estensivo anche per coloro che sono già titolari degli incarichi previsti dall'accordo collettivo nazionale della medicina generale e che pertanto, in virtù del richiamato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, sono tenuti a rinunciare ai predetti incarichi ovvero all'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 novembre 2020, n. 290, recante «Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2019- 2022»;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni 2020-2023 e 2021-2024»;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 aprile 2023, n. 96, recante «Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2022-2025»;

Ritenuto di derogare, anche per i medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2023-2026, alle disposizioni di cui al citato art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, in ragione del persistere delle ragioni poste a fondamento della deroga disposta con i predetti decreti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2023-2026, è consentito mantenere gli incarichi convenzionali di cui all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ivi inclusi gli incarichi nell'ambito della medicina penitenziaria, in essere al momento dell'iscrizione, in deroga alle disposizioni del cui all'art. 11 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, citato in premessa. Le ore di attività svolte dai suddetti medici sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e successive modifiche.

2. Il presente decreto è efficace dal giorno della sua adozione.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Ministro: SCHILLACI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 98

24A00506

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 22 gennaio 2024.

Scioglimento della «HUB - società cooperativa in liquidazione», in San Salvo, senza nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Viste le disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, art. 223-*septiesdecies*;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 2 marzo 2023, al n. 250, con il quale il dott. Giulio Mario Donato è stato nominato direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in

Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto direttoriale 3 novembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2023, con il n. 1582 - concernente il conferimento alla dott.ssa Antonella D'Adamo dell'incarico di direzione della *ex* Divisione VII «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza;

Visto il decreto direttoriale del 29 settembre 2022, n. 006/LOS/2022, con il quale, per la società cooperativa «Hub - società cooperativa in liquidazione» con sede in San Salvo (CH) (c.f. 02460470699), il dott. Francesco Pochetti è stato nominato liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, in sostituzione del liquidatore ordinario sig. Salvatore Carlo;

Vista la nota prot. n. 371338 del 7 dicembre 2023, con la quale il dott. Francesco Pochetti ha rassegnato le proprie dimissioni;

Considerato che l'ente in argomento rientra, attualmente, nella fattispecie prevista dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile e che i bilanci di esercizio non risultano depositati da oltre cinque anni;

Verificata la visura catastale, acquisita attraverso il canale telematico Sister, agli atti dello scrivente ufficio, che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore della società cooperativa «Hub - società cooperativa in liquidazione», ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 gennaio 2024

Il direttore generale: DONATO

24A00505

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

DECRETO 13 novembre 2023.

Interventi in Comune di Petriolo. (Ordinanza speciale n. 59**).**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'art. 1, commi 988, lettera *b)* e 990 della legge 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 1, commi 738 e 990 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui sono stati prorogati rispettivamente il termine dello stato di emergenza e quello della gestione straordinaria, di cui rispettivamente, all'art. 1, comma 4 e comma 4-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche

relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due *sub* commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i *sub* commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il commissario straordinario:

a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma;

b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento;

c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;

d) individua il *sub*-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le

procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico- ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Considerato che gli eventi sismici del 2016 hanno provocato gravissimi danneggiamenti in tutta l'area di Torricella Sicura, comprese le frazioni, in particolare agli spazi pubblici e alla rete viaria, con riguardo a muri di contenimento e viabilità, infrastrutture a rete, rete idrica di approvvigionamento, rete di smaltimento delle acque bianche e nere, rete elettrica, illuminazione pubblica, rete di distribuzione del gas, banda ultra larga e rete telefonica e, infine, con riguardo alla sicurezza del territorio, fortemente compromessa dai dissesti che interessano l'ambito urbano;

Preso atto del programma speciale di ricostruzione del Comune di Petriolo di cui al D.C.C. n. 25/2020, inerente l'adozione del Piano di Ricostruzione e al D.C.C. n. 42/2021 inerente l'approvazione del Piano di Ricostruzione, approvato poi con verbale conferenza regionale del 10 giugno 2021 e decreto del commissario n. 295 del 7 luglio 2021 nell'ottica di unitarietà degli interventi di ricostruzione privata e pubblica. che identifica all'interno del Comune le opere ritenute necessarie alla ricostruzione dell'intero territorio comunale, anche indicando quelle che tra queste assumono particolare priorità di realizzazione;

Preso atto che all'interno del centro storico si trova un'area di «Vuoto Urbano» coincidente con l'originario edificio Palazzo de Nobili determinatosi in seguito alla parziale demolizione dell'antico edificio a partire dalla fine degli anni '90 e a seguito di successivi crolli del Palazzo, e che a causa degli eventi sismici del 2016 la situazione si è ulteriormente aggravata.

Considerato che la situazione relativa ai diritti proprietari del complesso danneggiato è particolarmente complessa in quanto l'aggregato è di proprietà mista pubblico e privata ed è presente un subalterno oggetto di procedura di esproprio mentre un altro subalterno è oggetto di convenzione per la cessione al Comune a valle degli interventi.

Considerato che per la ricostruzione all'interno dell'aggregato Palazzo Nobili di alcuni alloggi di edilizia pubblica e di altre aree, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha assegnato al Comune di Petriolo un finanziamento di complessivi euro 1.753.000,00 e che è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Petriolo ed il proprietario di una parte del fabbricato per la cessione gratuita a favore del Comune nonché sono state già avviate le procedura di esproprio per un complessivo di nove alloggi;

Considerato che sono emersi i resti dell'antica torre medioevale del paese e una serie di cavità sotterranee che interessano l'area da ricostruire;

Ritenuto di dover prevedere un intervento unitario su tutto l'aggregato dal punto di vista sia strutturale, al fine di garantire un miglioramento sismico degli edifici, sia dal punto di vista del restauro delle facciate esterne.

Ritenuto che tali opere si configurano come necessarie, urgenti e critiche in quanto riferite a interventi urgenti per la salvaguardia della pubblica incolumità e di particolare valore per la comunità locale perché interessano il centro storico del territorio comunale e concernono, alternativamente, infrastrutture essenziali per la ricostruzione e opere pubbliche dotate di un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico- identitario;

Vista la nota prot. 5014 del 10 settembre 2021 del Comune di Petriolo, con la quale è stata richiesta l'attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di cui alla presente ordinanza, reiterata in data 20 giugno 2023 e successivamente integrata da ultimo con nota 5930 del 22 settembre 2023 relativamente alla specifica dei costi parametrici;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Petriolo, dall'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche e dalla struttura del *sub*-commissario, come risultanti dalla relazione del *sub* commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Ritenuto pertanto necessario, per recuperare al più presto il contesto territoriale del Comune di Petriolo nel suo complesso, accelerare la realizzazione degli interventi ritenuti prioritari nella proposta di PUA, attuando un programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente l'intero territorio alla fruizione della popolazione;

Considerata la sovrapposizione, nel territorio interessati, di interventi pubblici e privati, e la con- seguente necessità di procedere in modo coordinato alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti nel medesimo ambito, armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi e che alcuni interventi di ricostruzione pubblica sono prodromici alla realizzazione di altri interventi di ricostruzione pubblica e privata;

Ritenuto infine necessario individuare, in coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella proposta di PUA e di quelli già realizzati, in corso di realizzazione o in fase di avvio nel centro storico di Petriolo, le ulteriori opere comunque propedeutiche alla ricostruzione necessarie per la ripresa della vita sociale, economica e culturale del centro abitato.

Considerato che risultano di particolare criticità e urgenza quali opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica, anche indicati come prioritari nella proposta di PUA del Comune, i seguenti interventi con i relativi importi:

1. recupero torre storica importo stimato euro 832.000,00;

2. recupero zone ipogee torre storico importo stimato euro 91.000,00;

3. recupero delle mura storiche castellane importo stimato euro 608.000,00;

4. recupero cisterne murarie ipogee importo stimato euro 40.000,00;

5. ripristino dell'accesso storico alla UMI A importo stimato euro 180.000,00;

6. consolidamento/ricostruzione strutturale su parti comuni degli edifici privati importo stimato euro 1.650.000,00,

7. finiture esterne e parti comuni su privati importo stimato euro 450.000,00.

Considerato che la celere realizzazione degli interventi è determinante per contrastare il prolungato disagio nella popolazione locale, e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio;

Considerata la necessità di completare al più presto il recupero del contesto del centro storico di Petriolo, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente l'aggregato alla popolazione;

Considerato che gli interventi sopra descritti sono necessari e urgenti al fine di riportare la popolazione a normali condizioni di vita, mettendo in sicurezza il territorio attraverso l'eliminazione dei dissesti che interessano l'ambito urbano, ripristinando l'accesso storico alla UMI;

Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le infrastrutture sopra richiamate;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Petriolo, come meglio dettagliati da allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 3.851.000,00, non inserito nell'ordinanza n. 109 del 2020 e, quindi, integralmente a valere sulla presente ordinanza;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresì adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione delle strutture di cui all'allegato n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale *sub* commissario l'ing. Gianluca Loffredo, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Considerato che il Comune di Petriolo ha chiesto che l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza siano gestite direttamente dal proprio ufficio tecnico, avendo la capacità di gestire i procedimenti complessi e articolati correlati alla esecuzione delle stesse, dimostrata dall'esperienza pregressa e da un'idonea capacità operativa, nonché dalla dotazione di risorse umane in ordine ai profili professionali a disposizione dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere al Comune di Petriolo la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, che il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestività;

Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertu-

ra finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza;

Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, al fine del più efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneità degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, al fine di garantire la massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, che il soggetto attuatore possa inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina;

Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del

controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante.

Acquisita l'intesa in data 13 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato come urgente e di particolare criticità il complesso unitario e coordinato degli interventi di Consolidamento dei resti della torre medievale, consolidamento delle cavità sotterranee, Consolidamento delle mura storiche castellane, ristrutturazione dei serbatoi interrati, ripristino dell'accesso storico alla aggregato del Palazzo de Nobili e consolidamento/ricostruzione strutturale e realizzazione delle finiture esterne e su parti comuni degli edifici privati nel Comune di Petriolo ulteriormente danneggiate dagli eventi sismici del 2016. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale su base parametrica formulata in base a valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR Marche e dal Comune di Petriolo, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto nel livello per cui definito l'appalto:

1. recupero torre storica importo stimato euro 832.000,00

2. recupero zone ipogee torre storico importo stimato euro 91.000,00

3. recupero delle mura storiche castellane importo stimato euro 608.000,00

4. recupero cisterne murarie ipogee importo stimato euro 40.000,00

5. ripristino dell'accesso storico alla UMI A importo stimato euro 180.000,00

6. consolidamento/ricostruzione strutturale su parti comuni degli edifici privati importo stimato euro 1.650.000,00

7. finiture esterne e parti comuni su privati importo stimato euro 450.000,00

2. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessità e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del *sub* commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche e con il Comune di Petriolo:

a) si rende necessario dare attuazione alla Proposta di PUA di Petriolo, approvata dal Comune con delibera consiliare n. 42 del 2021 ai sensi dell'ordinanza n. 110/2020, che identifica tali opere come necessarie alla ricostruzione dell'intero territorio comunale;

b) tali opere si riferiscono a interventi di particolare valore per la comunità locale in quanto interessano la riapertura di una ampia porzione del centro storico del territorio comunale la realizzazione di una sala pubblica ad uso biblioteca e sala lettura che aumenta l'aggregazione nel centro storico e sono dotate di un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo funzionale, socio-economico e simbolico- identitario;

c) l'intervento realizza il mantenimento e consolidamento di porzioni di edifici monumentali vincolati quali le mura dell'antico castello, della torre medievale e delle cavità sotterranee nonché la realizzazione di un passaggio per l'accesso diretto alla sottostante strada pubblica;

d) la celere realizzazione degli interventi è determinante per contrastare il prolungato disagio nella popolazione locale, e le disfunzioni continue, che aggravano le condizioni di vita quotidiana e favoriscono lo spopolamento del territorio, la realizzazione degli alloggi popolari e della sala civica permette di ridare vita al centro storico e creare spazi aggregativi per la comunità stessa;

e) occorre riportare la popolazione a normali condizioni di vita, mettendo in sicurezza il territorio attraverso l'eliminazione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

f) si rende necessario, per recuperare al più presto il contesto territoriale del Comune di Petriolo nel suo complesso, dare attuazione agli interventi ritenuti prioritari nel PUA, attuando un ambizioso programma di recupero in grado di restituire gradualmente e tempestivamente l'intero territorio alla fruizione della popolazione;

g) è necessario individuare, in coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nel di PUA e di quelli già realizzati, in corso di realizzazione o in fase di avvio nel centro storico di Petriolo, le ulteriori opere comunque propedeutiche alla ricostruzione che rappresentano opere necessarie per la ripresa della vita sociale, economica e culturale del centro storico di Petriolo;

h) in relazione alla sovrapposizione, nell'area o interessato, di interventi pubblici e privati, sussiste la necessità di procedere in modo coordinato, sotto i profili logistico e temporale, alla ricostruzione delle strutture pubbliche e private ricadenti nel medesimo ambito, armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi.

3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dall'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche dal Comune di Petriolo e dal *sub* commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Designazione e compiti del sub *commissario*

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, tenuto conto delle competenze professionali, è individuato l'ing. Gianluca Loffredo quale *sub* commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il *sub* commissario individua le strategie di intervento e provvede all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'intervento nel suo complesso, assicurando le indispensabili sinergie con le attività dei soggetti attuatori e degli altri soggetti interessati.

3. Il *sub* commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali coinvolte nella realizzazione degli interventi, nonché le relazioni con le altre autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 10 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti;

e) assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori ed all'USR, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;

f) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonché quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili, proposto dal soggetto di cui all'art. 4 con le modalità di cui all'art. 5 nonché i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;

g) monitora lo stato di attuazione della eventuale costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, invitando il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'art. 5, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, all'adozione delle attività ivi previste;

h) monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma, invitando il coordinatore della ricostruzione privata ad applicare, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, la decadenza dal contributo con le modalità di cui all'ordinanza n. 19 del 2017. In caso di decadenza dal contributo il *sub* commissario individua, insieme al coordinatore della ricostruzione privata, le modalità per la conclusione dell'intervento anche mediante intervento sostitutivo del Comune per il tramite della nomina di un commissario ad *acta*.

4. Il *sub* commissario può inoltre definire, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 nonché le tempistiche relative alle procedure di cui agli articoli 8 e 10 della presente ordinanza.

Art. 3.

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarietà degli interventi il Comune di Petriolo è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto attuatore è considerato idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato di disporre di adeguato organico tecnico e di un'idonea capacità operativa, nonché della necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta dell'intervento in oggetto.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6 e dell'art. 41, comma 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi.

Art. 4.

Individuazione e compiti del coordinatore della ricostruzione privata

1. In ragione della interconnessione tra interventi pubblici e privati e della necessità di accelerare le attività della ricostruzione privata coordinandole con quelle di ricostruzione pubblica, al fine di garantire l'unitarietà della ricostruzione rispettando le tempistiche di cui al cronoprogramma individuato nel PUA, il Comune di Petriolo è individuato quale coordinatore della ricostruzione privata, con funzioni di supervisione degli interventi e di vigilanza sul loro stato di avanzamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il comune con il supporto del *sub* commissario, adotta le misure più opportune e pone in essere ogni necessaria attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche. In particolare:

a) definisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza e aggiorna trimestralmente il cronoprogramma generale delle attività di ricostruzione privata, tenendo conto del cronoprogramma della ricostruzione pubblica;

b) avvia, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, anche precedentemente alla presentazione dell'istanza di contributo da parte del professionista incaricato, le verifiche relative alla legittimazione dei soggetti privati, di cui al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 100 del 2020, per ogni

edificio singolo, ovvero per gli aggregati perimetrati dal comune ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;

c) individua, in raccordo con il comune, gli interventi che in ragione dell'ubicazione degli edifici, della compatibilità con i cantieri interferenti e del cronoprogramma delle opere pubbliche, possono essere avviati in via prioritaria;

d) in coerenza con le attività di cui alla lettera *b)*, autorizza la cantierizzazione degli edifici singoli e degli aggregati individuando, nel decreto di concessione del contributo, le tempistiche relative all'inizio dei lavori anche, ove occorra, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 13, dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017;

e) in caso di inerzia nella costituzione e attivazione dei consorzi di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 o nelle attività di inizio o conclusione dei lavori da parte dei privati, in ragione della necessità di realizzare gli interventi nel rispetto del cronoprogramma, adotta i provvedimenti più opportuni anche ai fini di eventuali interventi sostitutivi in deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, ovvero formula proposte al *sub* commissario che provvede con proprio atto e, se del caso, propone al Commissario straordinario l'adozione dei provvedimenti necessari ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020.

3. I soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di propria competenza presentano, entro due anni dalla fine lavori della UMI A, apposita richiesta presso gli uffici USR pena la decadenza del diritto all'accesso a tali contributi.

Art. 5.

Struttura di supporto al complesso degli interventi

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore può operare una struttura coordinata dal *sub c*ommissario.

2. La struttura di cui al comma 1 è composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interesse.

3. Le professionalità esterne di cui al comma 2, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal *sub* commissario:

a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;

b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022;

4. A seguito dell'individuazione delle professionalità esterne di cui al comma 3, il soggetto attuatore, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 6.

Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

2. per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; Il soggetto attuatore, d'intesa con il *sub* commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108 comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 per le procedure indicate dalle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 del presente articolo.

7. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

9. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti.

10. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

11. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al *sub* commissario.

12. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

13. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici nelle singole frazioni attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020.

14. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

15. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

16. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

17. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio-decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 7.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal *sub c*ommissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determina motivata di conclusione della conferenza, adottata dal *sub c*ommissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.

Art. 8.

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del decreto-legge n. 76/2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 261 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 3.851.000,00, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. L'intervento sull'UMI-A sarà completato con un cofinanziamento del MIT del 10 aprile 2015 di 1.753.000,00 euro. suddiviso in 1.194.443,82 euro. per la ricostruzione all'interno del *Sub*. 69 di alcuni alloggi di edilizia pubblica previo esproprio del bene, 500.000,00 euro. per il restauro del *Sub*. 104 e 58.566,18 euro. per la sistemazione delle aree esterne.

4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il *sub* commissario autorizza il soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il *sub* Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilità del commissario straordinario.

7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 13 novembre 2023

Il commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei Conti il 4 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3130

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali

24A00430

DECRETO 13 novembre 2023.

Disposizioni urgenti per consentire il completamento degli interventi previsti dalle ordinanze n. 14 del 2017 e n. 18 del 2017. (Ordinanza speciale n. 60).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*sexies* è inserito il seguente: "4-*septies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare l'art. 11, comma 2, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi *ratione temporis* per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio 2023;

Viste le ordinanze n. 14 del 16 gennaio 2017 e n. 18 del 3 aprile 2017, relative al Programma straordinario per la riapertura delle scuole nell'anno scolastico 2017/2018;

Considerata l'indifferibile urgenza - a distanza di oltre sei anni dall'adozione delle suddette ordinanze - di prevedere disposizioni che consentano una rapida ultimazione degli interventi ancora in corso di esecuzione;

Considerato che, al fine di risollevare il tessuto economico locale, il sistema dei subappalti strutturato nell'ambito delle richiamate ordinanze prevedeva una preferenza prioritaria - a parità di condizioni economiche e tecniche dell'offerta - in favore delle imprese subappaltatrici aventi sede legale in uno dei comuni di cui agli allegati del decreto-legge n. 189/2016;

Considerato che - soprattutto a seguito della pandemia da COVID-2019 - lo Stato ha introdotto ingenti forme di sussidio della ripresa del mercato edilizio nel settore privato che hanno avuto come conseguenza indiretta quella di rendere più difficile il reperimento di imprese subappaltatrici per la realizzazione di opere pubbliche, soprattutto se deve essere garantita una via preferenziale di natura territoriale;

Ritenuto che l'immanente principio del risultato, ora codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36/2023, prevede che le stazioni appaltanti debbano perseguire come criterio prioritario quello della esecuzione delle opere con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo;

Considerata l'impellente necessità di portare a termine nel più breve tempo possibile le opere oggetto delle suddette ordinanze;

Ritenuto che appare prevalere l'esigenza di completamento delle attività di ricostruzione su altre esigenze, consentendo per l'effetto una più ampia libertà (e quindi possibilità) di selezione delle eventuali imprese subappaltatrici senza vincolare gli appaltatori a doverle selezionare in un ristretto ambito territoriale;

Ritenuto, dunque, che per il raggiungimento del suddetto scopo sia sufficiente l'applicazione della disciplina ordinaria del subappalto vigente *ratione temporis*;

Viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 26 settembre 2019, causa C-63/18; e 27 novembre 2019, causa C-402/18, che hanno stabilito che la normativa euro-unitaria osta a una normativa nazionale che introduce dei limiti generali al subappalto applicabili a qualsivoglia commessa;

Ritenuto di dover prevedere la possibilità di rimodulare gli importi dei singoli stati di avanzamento lavori al fine di consentire una maggiore rapidità nella conclusione delle lavorazioni consentendo i necessari flussi di cassa per l'esecuzione delle stesse da parte degli appaltatori;

Ritenuta, in considerazione degli anni trascorsi dall'avvio degli interventi e delle plurime modifiche soggettive nel personale della struttura commissariale e degli uffici speciali per la ricostruzione, la necessità - per un verso - di favorire la continuità nella gestione e responsabilità dei contratti da parte dei responsabili unici dei procedimenti già nominati, ancorché non più dipendenti diretti della struttura commissariale, ovvero di allargare la possibilità di reperire profili idonei a di-

pendenti di altre amministrazioni comunque connesse per materia di competenza, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nelle attività di ricostruzione pubblica;

Ritenuto, altresì, che al fine di garantire un maggior coordinamento e una più stretta collaborazione tra committenza e soggetto appaltatore il Commissario straordinario può verificare la necessità di individuare nuovi soggetti attuatori degli interventi ancora in corso di esecuzione, e che - in tali casi - si potrà procedere mediante cessione dei singoli contratti di appalto e della correlata funzione di committente;

Ritenuta, per le modifiche proposte, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di far ripartire quanto prima i cantieri bloccati, ovvero di non creare soluzioni di continuità in quelli in corso;

Dato atto dell'intesa raggiunta nella Cabina di coordinamento del 13 novembre 2023 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Abruzzo;

Dispone:

Art. 1.

Subappalto

Anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente e fermo il divieto di cessione del contratto, per gli interventi ricompresi nelle ordinanze n. 14 del 16 gennaio 2017 e n. 18 del 3 aprile 2017, il subappalto è consentito mediante applicazione dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ovvero dell'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ove applicabile *ratione temporis*) senza alcun criterio di priorità in ordine alla sede legale delle imprese subappaltatrici.

Art. 2.

Stati avanzamento lavori, RUP e soggetti attuatori

Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente:

(i) al fine di consentire una maggiore rapidità nella conclusione delle lavorazioni assicurando i necessari flussi di cassa per l'esecuzione delle stesse da parte degli appaltatori, è possibile rimodulare gli importi degli stati di avanzamento lavori rispetto a quelli originariamente previsti nei singoli contratti. Gli importi da pagare dovranno comunque corrispondere a lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate ai sensi dei singoli contratti e capitolati speciali d'appalto e sul certificato di pagamento dovranno operarsi le ritenute previste dalla normativa vigente;

(ii) ove ritenuto necessario e al fine di assicurare la continuità nella gestione dei singoli contratti, ovvero il reperimento dei profili professionali idonei alla copertura del ruolo di responsabile unico del procedimento, quest'ultimo può essere nominato tra soggetti, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dipendenti, ancorché non di ruolo, della struttura commissariale, degli uffici speciali della ricostruzione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nelle attività di ricostruzione pubblica;

(iii) ove ritenuto necessario e al fine di garantire un maggior coordinamento e una più stretta collaborazione tra committenza e soggetto appaltatore il Commissario straordinario potrà individuare nuovi soggetti attuatori degli interventi ancora in corso di esecuzione, nei cui confronti si opererà mediante cessione dei singoli contratti di appalto e della correlata funzione di committente.

Art. 3.

Clausola di prevalenza

In relazioni agli interventi di cui alla presente ordinanza, in caso di contrasto con disposizioni contenute in precedenti ordinanze o atti comunque denominati del Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, prevalgono le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 4.

Efficacia

Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straor-

dinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 13 novembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3125

24A00431

DECRETO 13 novembre 2023.

Integrazione e modifiche dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, *ex* articolo 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020. Interventi in Comune di Visso. (Ordinanza speciale n. 61).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'art. 1, commi 988, lettera *b)* e 990 della legge 145 del 2018, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019 e la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 123 del 2019, con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020;

Visto l'art. 57, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha disposto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza e della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 134 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con cui lo stato di emergenza e la gestione straordinaria sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 9 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»);

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi;

Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;

Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e successivamente con ordinanza n. 123 del 2021;

Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: *a)* individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; *b)* individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; *c)* determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; *d)* individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;

ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avrà una propria numerazione»;

ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;

ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità»;

ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;

Viste:

l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico - ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista l'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. «Interventi in Comune di Visso»;

Vista la nota prot. 14018 del 16 dicembre 2022 del Comune di Visso, e ricevuta dalla struttura commissariale con prot. n. CRGTS-0032855-A-16/12/2022 con la quale è stata richiesta l'attivazione dei poteri speciali in merito agli interventi di cui alla presente ordinanza e nello specifico con riguardo la possibilità di recuperare ulteriori aggregati edilizi in centro storico di proprietà mista pubblico-privati, e, in particolare:

1. Palazzo Governatori di proprietà mista pubblico-privata;

2. Palazzo dei Priori di proprietà mista pubblico-privata;

3. Palazzo Varano di proprietà pubblica;

4. Chiesa e Palazzo S. Giacomo di proprietà pubblica;

5. Convento degli Apostolini, di proprietà del Comune di Visso;

Vista la successiva nota del Comune di Visso, 1448 del 7 febbraio 2023 con la quale si integra la suddetta richiesta di attivazione dei poteri speciali;

Considerato altresì che sussistono i presupposti di criticità e urgenza per l'attivazione dei poteri speciali in quanto:

a) la ricostruzione degli edifici è urgente in quanto riguarda strutture deputate alla ripresa della vita della città e pertanto occorre velocizzare il recupero e la fruibilità di edifici strategici per ripristinare il tessuto socioculturale-economico del centro storico del Comune in vista della imminente ricostruzione; ripristinare la funzionalità pubblica della strada adiacente, ridurre l'ammaloramento delle opere provvisionali in essere e salvaguardare del valore culturale e paesaggistico del bene che risulta essere vincolato ai sensi decreto legislativo n. 42/2004;

b) è necessario un intervento unitario e coordinato per integrare la ricostruzione pubblica alla quella privata, al fine di rendere fruibile quanto prima il centro storico;

c) gli interventi in oggetto compromettono le altre attività di ricostruzione *post* sisma per la presenza di significative interferenze tra i diversi interventi, nonché per le interconnessioni e interazioni funzionali tra i cantieri aperti o di prossima apertura, che rendono necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le strutture sopra richiamate;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Visso e dalla struttura del sub-commissario come risulta dall'allegata relazione del sub-commissario di cui all'allegato 1;

Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Camerino e dalla struttura del sub-commissario, come risultanti dalla relazione del sub-commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza;

Considerato che gli interventi oggetto della presente ordinanza assumono un ruolo strategico al fine di consentire la ripresa di condizioni normali di vita del contesto territoriale del Comune di Visso;

Considerato che i gravi ritardi negli interventi stanno determinando un prolungato disagio nella popolazione locale, creando disfunzioni continue, aggravando le condizioni di vita quotidiana e favorendo lo spopolamento del territorio, nonché la crisi delle attività economiche e produttive, già incrementata dalla pandemia;

Considerato che tale situazione rende gli interventi oggetto della presente ordinanza urgenti e non più procrastinabili, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, al fine di ripristinare condizioni di vita ordinaria;

Considerato che, in relazione alla suddetta criticità e urgenza degli interventi, si rende necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra gli interventi sopra richiamati, da coordinare con gli interventi già in atto in Comune di Visso, come da ordinanza speciale n. 26 del 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. «Interventi in Comune di Visso»;

Ritenuto pertanto di approvare gli interventi sopra indicati in Comune di Visso, come meglio dettagliati da allegato n. 1 alla presente ordinanza, inserendoli nella predetta ordinanza speciale n. 26 del 2021, *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. «Interventi in Comune di Visso» ed assoggettandoli alle relative disposizioni, ove non modificate o integrate dalla presente ordinanza;

Considerato che l'intervento risulta stimato per importo pari a:

aggregato pubblico-privato Palazzo Priori euro 3.500.000,00;

aggregato pubblico-privato Palazzo Governatori euro 4.900.000,00;

Palazzo Varano euro 2.700.000,00;

Chiesa e Palazzo San Giacomo euro 5.000.000,00;

Considerato che si rende dunque necessario stanziare l'importo complessivo di euro 16.100.000,00 non inserito nell'ordinanza n. 109 del 2020 e, quindi, integralmente a valere sulla presente ordinanza;

Considerato che l'USR Regione Marche ha manifestato la disponibilità a curare l'attuazione degli interventi in oggetto, per i quali è dotato di esperienza pregressa, valutata in base al volume di appalti portati a termine e quelli attualmente in corso, nonché di adeguata dotazione di risorse umane in ordine ai profili professionali a disposizione dell'ente;

Considerato che il Comune di Visso concorda con l'individuazione dell'USR Regione Marche come soggetto attuatore;

Considerata gli esiti della consultazione pubblica e preso atto schede di adesione dei soggetti privati riguardanti la disponibilità all'esecuzione di un intervento unitario da parte di un soggetto pubblico sugli aggregati misto pubblico-privato, trasmesse con nota

n. 1448 del 7 febbraio 2023 relative a Palazzo di Governatori e Palazzo dei Priori e Palazzo Varano inviata con mail del 15 settembre 2023;

Ritenuto, pertanto, che sia possibile riconoscere all'USR Regione Marche la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualità di soggetto attuatore;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Acquisita l'intesa in data 13 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 sono aggiunte le seguenti lettere:

e) intervento unitario relativo all'aggregato pubblico-privato Palazzo Priori, importo stimato euro 3.500.000,00;

f) intervento unitario aggregato pubblico-privato Palazzo Governatori, importo stimato euro 4.900.000,00;

g) Palazzo Varano importo stimato euro 2.700.000,00;

h) Chiesa e Palazzo San Giacomo importo stimato euro 5.000.000,00.

2. I suddetti interventi sono meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e sono indicati con relativa stima previsionale in base a valutazione condivisa dalla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, dall'USR e dal Comune di Visso, per un importo complessivo di euro 16.100.000,00, da confermare a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo in sede di conferenza speciale dei servizi.

3. Gli interventi sopra descritti presentano carattere di necessità e urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Visso:

gli interventi in oggetto compromettono le altre attività di ricostruzione *post* sisma per la presenza di significative interferenze tra i diversi interventi, nonché per le interconnessioni e interazioni funzionali tra la ricostruzione delle infrastrutture di cui alla presente ordinanza e i cantieri aperti o di prossima apertura, che rendono necessario un programma di recupero unitario e coordinato tra le strutture sopra richiamate;

sussistono altresì ragioni di urgenza in ragione del fatto che la concomitanza degli interventi consentirà di concludere entrambi in tempi rapidi, garantendo alla popolazione locale il più pronto ripristino di condizioni ordinarie di vita;

gli interventi sono connotati da una particolare complessità per la presenza di edifici di notevole interesse culturale sottoposti a vincolo storico-artistico ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004 nonché delle difficoltà operative specifiche del sito (zona rossa).

4. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune e dal sub-commissario incaricato, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 è inserito il seguente 3-*bis*: «In ragione della unitarietà degli interventi, l'USR Regione Marche è individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)* avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacità operativa, nonché la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta degli interventi in oggetto».

2. Relativamente agli interventi di cui alla presente ordinanza su beni di proprietà privata il soggetto attuatore provvede ad eseguire tutte le opere strutturali e le finiture esterne sia opache che trasparenti, al fine di garantire omogeneità materica e tipologica. Per i beni di proprietà pubblica provvede ad eseguire tutti gli interventi necessari al fine della rifunzionalizzazione dell'edificio.

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, è sostituito dal seguente «Al fine di assicurare la necessaria unitarietà della progettazione e della realizzazione dei lavori, gli interventi unitari relativi all'isolato di San Francesco nel Capoluogo, Pa-

lazzo Varano e Chiesa e Palazzo S. Giacomo, Palazzo Priori e Palazzo dei Governatori di cui all'art. 2, comma 2, rispettivamente lettera *a)*, *d)* ed *e)* sono finanziati e realizzati, in deroga al combinato disposto degli articoli 21 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 7 dell'ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, in applicazione esclusiva della disciplina della ricostruzione pubblica, secondo le norme acceleratorie di cui all'art. 11, a valere sui fondi della ricostruzione pubblica.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. Il comma 1 dell'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 è sostituito dal seguente: «1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: *a)* per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; *b)* per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; *c)* per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati».

Art. 5.

Modifiche all'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. All'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente «18-*bis*. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 15 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. L'art. 15, comma 1 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021 è modificato come segue: «La spesa relativa agli oneri di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 28.905.500,00, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 13 novembre 2023

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3129

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/

24A00432

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

DECRETO RETTORALE 25 gennaio 2024.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;

Visto il d.i. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Università telematiche;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 48 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal d.i. 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo statuto;

Richiamate le modifiche apportate al suddetto statuto;

Richiamato lo statuto vigente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 294 del 26 novembre 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Richiamata la delibera del 9 novembre 2023 con cui il Senato accademico ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente da sottoporre al consiglio di amministrazione per la definitiva ratifica;

Richiamata la delibera del 13 novembre 2023 con cui il consiglio di amministrazione ha ratificato le suddette proposte di modifica dello statuto vigente e disposto l'inoltro del nuovo testo al Ministero dell'università e della ricerca, per il controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Richiamata la nota prot. n. 2023/20/PRES/S del 24 novembre 2023, con cui l'Ateneo ha provveduto a trasmettere al MUR le proposte di modifica dello statuto vigente ai fini dell'espletamento del controllo previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota MUR prot. n. 1045 del 23 gennaio 2024 con cui la direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie proposte dall'Ateneo, rilasciando il proprio nulla osta alla pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Preso atto della conseguente necessità di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale;

Valutato ogni altro elemento opportuno;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi «Guglielmo Marconi» - Telematica - secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna di questa amministrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la prevista pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2024

Il rettore: ABATE

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «GUGLIELMO MARCONI» - TELEMATICA

SOMMARIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Natura e finalità

1. È istituita l'Università degli Studi «Guglielmo Marconi» - Telematica -, di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi, l'Università, ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto interministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza anche in modalità *blended*. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa, anche di carattere logistico, per rendere accessibili agli studenti i propri corsi di studio e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, n. 2 del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed è dotata di personalità giuridica privata.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 2.
Modalità e strumenti

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla Fondazione «Marsilio Ficino», con sede in Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

Art. 3.
Rilascio titoli

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1, l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, al termine dei corsi di studio previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i *master* universitari di primo e di secondo livello.

Art. 4.
Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del senato accademico, dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 5.
Assicurazione della qualità di Ateneo

1. Al fine di assicurare il miglioramento continuo della qualità delle attività accademiche, l'Università adotta, così come previsto dalla normativa vigente, un sistema di assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ), che coinvolge gli organi centrali e tutto il proprio personale docente e amministrativo. Per realizzare tale obiettivo, l'Università si avvale di un presidio della qualità di Ateneo (PQA), disciplinato da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

Art. 6.
Il codice etico

1. L'Università adotta, ai sensi della normativa vigente, il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali della comunità universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito dell'Ateneo.

2. Il codice etico, approvato dal consiglio di amministrazione, ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, individuando altresì le sanzioni per le violazioni delle suddette norme.

Art. 7.
Accordi e convenzioni

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica e stabilire proprie sedi nei relativi Paesi.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÁ

Capo I
ORGANI CENTRALI

Art. 8.
Organi

1. Sono organi centrali dell'Università:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il rettore;

d) il senato accademico;

e) il nucleo di valutazione interno;

f) il collegio dei revisori dei conti;

g) il direttore generale.

Art. 9.
Il consiglio di amministrazione - composizione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri di cui:

a) otto componenti nominati dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;

b) un componente, di diritto, nella persona del rettore, nominato ai sensi del successivo art. 10, lettera *d)*, del presente statuto.

2. Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione, rappresentanti permanenti, o non, di organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, i quali si impegnano a versare all'atto della nomina e per ciascun rappresentante, un contributo in danaro, per il funzionamento dell'Università, nelle forme e nella misura determinata annualmente dal consiglio di amministrazione stesso.

3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del consiglio.

4. Il consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui al comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Università, che lo presiede e lo coordina.

5. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo anno dalla nomina, e possono essere confermati. In caso di dimissioni, decadenza, revoca e/o sostituzione di un consigliere, il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilità di essere confermato.

6. Assiste alla seduta del C.d.A., con funzioni di segretario, il direttore generale o il direttore generale vicario, ovvero altra persona da questi delegata.

Art. 10.
Il consiglio di amministrazione - competenze

1. Il consiglio di amministrazione svolge attività di programmazione e di indirizzo generale dell'Università e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto.

Esso esercita le proprie funzioni operando al fine di perseguire la miglior efficienza e qualità delle attività istituzionali dell'Ateneo, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza.

2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;

b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università e provvedere all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Università;

c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

d) ratificare la nomina del rettore deliberata dalla Fondazione «Marsilio Ficino»;

e) designare, previa acquisizione del parere consultivo del senato accademico:

1. i presidi di facoltà e i vice-presidi;
2. i direttori di Dipartimento e i vice-direttori;

f) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il senato accademico, in ordine alle modifiche del presente statuto;

g) approvare, a maggioranza dei propri componenti, acquisito il parere consultivo del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo, il regolamento generale di Ateneo, il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università e provvedere, acquisito sempre il parere consultivo del senato accademico, in ordine alle modifiche degli stessi;

h) deliberare, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli di facoltà e di Dipartimento interessati, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori e alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

i) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

j) approvare i regolamenti dell'Università e le relative modifiche;

k) deliberare l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

l) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri;

m) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;

n) nominare i membri del nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento;

o) nominare, su proposta del senato accademico, i componenti del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

p) deliberare in via definitiva in ordine ai procedimenti disciplinari conformemente al parere vincolante del collegio di disciplina;

q) approvare il piano strategico triennale, su proposta del presidente, sentiti il rettore e il direttore generale per gli ambiti di rispettive competenze;

r) approvare il codice etico dell'Università, stabilendo le sanzioni previste per la sua violazione;

s) valutare e deliberare in merito a tutte le proposte di natura accademica e didattica presentate dal rettore, su proposta del senato accademico;

t) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi.

3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione è convocato, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza, ovvero mediante lo scambio e l'approvazione della bozza di verbale, attraverso l'utilizzo di sistemi che assicurino comunque l'identificazione certa dei partecipanti. In tal caso, il presidente deve identificare, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente sia il presidente che il segretario.

Art. 11.
Il presidente del consiglio di amministrazione

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è l'organo di massima rappresentanza dell'Ateneo. Egli:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università, anche in giudizio;

c) convoca e presiede le adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta, ove costituita;

d) definisce le linee strategiche ed operative per la gestione, la crescita e lo sviluppo dell'Ateneo, e propone le linee guida per il piano strategico al rettore e al direttore generale;

e) garantisce la corretta esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione e della giunta, salva la competenza delle proposte del rettore, su istanza del senato accademico, in materia di didattica e di ricerca scientifica, che verranno valutate e deliberate dal consiglio di amministrazione;

f) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, che verranno sottoposti alla ratifica del consiglio medesimo nella prima seduta utile;

h) in caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice-presidente, se nominato, altrimenti dal consigliere più anziano per carica e, in caso di parità, di età.

Art. 12.
La giunta

1. Il consiglio di amministrazione, qualora ne ravvisi la funzionalità, può provvedere a costituire una giunta quale sua emanazione operativa composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal direttore generale o dal direttore generale vicario, e da uno a tre consiglieri scelti di comune accordo.

2. Possono essere invitati a partecipare alla giunta i presidi di facoltà e i direttori dei Dipartimenti allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del consiglio di amministrazione, la giunta delibera:

a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

c) sentito il consiglio di facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché, sugli assegni di ricerca.

4. La giunta adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 13.
Il rettore

1. Il rettore è nominato tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, ai sensi dell'art. 10, lettera *d)*, del presente statuto.

2. Il rettore dura in carica un triennio e può essere confermato per un solo ulteriore mandato, fatta salva ogni causa di cessazione anticipata del mandato prevista dalla normativa vigente.

3. Il rettore:

a) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) presiede il senato accademico ed elabora le proposte in ordine all'attività scientifica e didattica dell'Università da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del senato accademico, che verranno sottoposti alla ratifica del Senato stesso nella prima seduta utile;

g) nomina i componenti del presidio della qualità di Ateneo individuando il presidente quale suo delegato;

h) elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al direttore generale e al direttore generale vicario per gli ambiti di sua competenza, il piano strategico triennale, sentito il senato accademico;

i) stipula accordi e convenzioni in materia scientifica e didattica con altri Atenei, enti e soggetti pubblici e privati;

j) avvia i procedimenti disciplinari relativi al personale docente per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina formulando motivata proposta in ordine alla conclusione del procedimento. In tutti gli altri casi, esercita l'autorità disciplinare secondo la normativa vigente;

k) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

4. Il rettore può designare tra i professori di ruolo e i professori straordinari dell'Università, un pro-rettore vicario chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza temporanea e due pro-rettori con deleghe alla didattica e alla ricerca e Terza missione.

5. Il rettore può altresì conferire, oltre alle figure di cui al precedente comma 4, l'incarico ad uno o più professori di ruolo o straordinari, di seguire ulteriori e particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti tra le sue competenze.

Art. 14.
Il senato accademico

1. Il senato accademico è composto dal rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi delle facoltà istituite, e dai direttori dei Dipartimenti. In caso di assenza o di impedimento del rettore, il senato accademico è presieduto dal pro-rettore vicario. In caso di assenza o di impedimento anche del pro-rettore vicario, il senato accademico è presieduto dal componente con maggiore anzianità nella carica e, in caso di parità, di età.

2. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono assegnate dalle norme dell'ordinamento universitario e dal presente statuto.

In particolare, il senato accademico:

a) elabora le proposte in ordine all'attività scientifica e didattica dell'Università e il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo, da sottoporre alla vincolante deliberazione del consiglio di amministrazione;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, sentiti i Consigli di facoltà e di Dipartimento interessati;

d) esprime parere consultivo sulle modifiche dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo, del regolamento generale di Ateneo e del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti;

g) può contribuire, con pareri e proposte, alla definizione del piano strategico triennale;

h) ha competenza residuale in ordine alle violazioni del codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina. In questi casi esso decide su proposta del rettore.

i) esprimere un parere consultivo al consiglio di amministrazione circa le proposte di nomina dei presidi e vice-presidi delle facoltà; dei direttori e vice-direttori dei Dipartimenti.

3. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale e/o il direttore generale vicario, ovvero persona dagli stessi delegata, il quale esercita le funzioni di segretario.

4. In caso di giustificato impedimento, il preside e il direttore di Dipartimento, possono delegare a partecipare alle sedute del senato accademico, il proprio vice-preside e vice-direttore, se nominati.

Art. 15.
Il nucleo di valutazione interno

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione interno composto da un numero

di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, e nominati dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

2. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli organi accademici. Coadiuva e collabora con i suddetti organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

3. L'Università assicura al nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e della tutela della *privacy*.

Art. 16.
Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la gestione dell'Università, adottato dal consiglio di amministrazione.

Art. 17.
Il direttore generale

1. Il direttore generale dell'Università è assunto, con delibera del consiglio di amministrazione che ratifica la proposta del presidente della Fondazione «Marsilio Ficino», con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, tra persone dotate di esperienza professionale e manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del direttore generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

2. Il direttore generale elabora, per la parte di sua competenza, congiuntamente al rettore, il piano strategico triennale.

3. Al direttore generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo.

4. Il consiglio di amministrazione può nominare un direttore generale vicario scelto tra soggetti qualificati, che sostituisce il direttore generale in caso di impedimento o di assenza, ovvero lo affianca nell'espletamento delle sue funzioni ricevendo deleghe specifiche per la trattazione di particolari tematiche.

Capo II
ALTRI ORGANI

Art. 18.
Il collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è un organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato, dei ricercatori titolari di contratti di diritto privato a tempo determinato, e ad esprimere in merito parere conclusivo, operando secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. In caso di illeciti commessi dal rettore la titolarità del potere disciplinare è in capo al decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo.

3. Il collegio di disciplina è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.

4. Ai fini della composizione del collegio, l'elettorato passivo è costituito da:

a) i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo;

b) i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso altri Atenei, ove possibile.

L'elettorato attivo è costituito da:

a) i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo.

5. Le modalità di svolgimento della procedura elettiva e di funzionamento del collegio, sono disciplinate in apposito regolamento.

6. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza semplice dei componenti.

7. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo a corresponsioni di compensi, emolumenti ed indennità.

8. I componenti del collegio restano in carica tre anni.

TITOLO III
STRUTTURE DELL'UNIVERSITÁ

Art. 19.
Strutture per la didattica e la ricerca

1. Costituiscono strutture didattiche e di ricerca:

a) le facoltà;

b) i corsi di studio;

c) i Dipartimenti.

Art. 20.
Le facoltà

1. Le facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà.

Art. 21.
Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di facoltà. In particolare, il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento in materia didattica;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della facoltà;

d) è membro di diritto del senato accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

2. Il preside viene nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, sottoposta alla ratifica del senato accademico che esprime parere consultivo, tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari, che svolgono l'attività didattica e di ricerca nell'Ateneo.

3. Il preside dura in carica tre anni accademici e può essere rinominato. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il preside verrà sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 2. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilità di essere confermato.

4. Qualora lo ritenga opportuno, il preside può proporre al consiglio di facoltà di nominare un vice-preside chiamato a sostituirlo in caso di impedimento superiore ai tre mesi, ovvero ad affiancarlo nell'adempimento dei propri compiti istituzionali. Il vice-preside è scelto tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari dell'Ateneo. La proposta, approvata dal consiglio di facoltà, viene sottoposta all'approvazione del senato accademico che esprimerà parere consultivo al consiglio di amministrazione che delibera definitivamente. Il vice-preside rimane in carica tre anni accademici e comunque sino alla nomina del nuovo preside e può essere confermato.

Art. 22.
Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo, ordinari e associati;

b) dai professori straordinari;

c) dai ricercatori, compresi quelli a tempo determinato;

d) dalla componente studentesca dei gruppi AQ dei singoli corsi di studio attivati nella facoltà.

Le componenti di cui alle lettere *a) b)* e *c)* sono dotate di diritto di voto. La componente di cui alla lettera *d)* non è dotata di diritto di voto.

Il regolamento generale di Ateneo e il regolamento di facoltà può prevedere la partecipazione di ulteriori componenti, su invito del preside e comunque senza diritto di voto.

Le modalità di funzionamento di ciascun consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di facoltà, approvato dal consiglio di amministrazione.

2. Sono compiti del consiglio di facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico;

c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

e) la formulazione delle proposte in ordine alla designazione del preside e del vice-preside, da sottoporre al senato accademico che esprimerà parere consultivo al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione.

f) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 23.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. Così come previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *g)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ciascuna facoltà è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, disciplinata da apposito regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione.

2. La partecipazione al predetto organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 24.
I corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

2. Per ogni corso di studio viene nominato:

a) un coordinatore;

b) un gruppo di gestione Assicurazione della qualità (AQ), le cui funzioni vengono disciplinate nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 25.
I Dipartimenti

1. I Dipartimenti, istituiti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono strutture preposte alla promozione e al coordinamento delle attività di ricerca.

2. Le modalità di funzionamento di ciascun Dipartimento sono stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione.

3. Le attività che il Dipartimento pone in essere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il supporto degli uffici centrali di Ateneo, sono:

a) attività di studio, di ricerca e di sperimentazione;

b) attività di formazione.

4. Il Dipartimento opera secondo le indicazioni dell'ANVUR, del nucleo di valutazione interno e del presidio della qualità di Ateneo.

5. Sono organi dei Dipartimenti:

a) il consiglio di Dipartimento;

b) il direttore;

c) la giunta.

Art. 26.
Il consiglio di Dipartimento - composizione

1. Il consiglio di Dipartimento è composto:

a) dal direttore, che lo presiede;

b) dai professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento;

c) dai rappresentanti dei dottorandi, assegnisti di ricerca o titolari di borse di studio dell'Ateneo operanti nell'ambito delle aree tematiche di pertinenza del Dipartimento. I rappresentanti sono eletti o designati dai componenti che dovranno rappresentare.

2. La mancata partecipazione di una o più delle componenti rappresentative (punto c del presente articolo), ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza, non incide sulla valida costituzione dell'organo e sul suo funzionamento.

Art. 27.
Il consiglio di Dipartimento - competenze

1. In particolare, il consiglio di Dipartimento:

a) determina i criteri per l'organizzazione del Dipartimento, ivi comprese le eventuali articolazioni organizzative interne;

b) approva la politica per la qualità della ricerca del Dipartimento coerentemente con la politica per la qualità dell'Ateneo;

c) approva il piano annuale e triennale di ricerca del Dipartimento, in coerenza con quanto stabilito dai piani strategici di Ateneo;

d) formula delle proposte in ordine all'attivazione di contratti di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio;

e) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

Art. 28.
Il direttore del Dipartimento

1. Il direttore del Dipartimento è nominato dal rettore, previa designazione del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di Dipartimento.

2. Il direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovato con le stesse procedure. In caso di cessazione anticipata per dimissioni, decadenza o revoca per giusta causa, il direttore verrà sostituito con la medesima procedura di cui al precedente comma 1. Il nuovo designato rimane in carica per il periodo residuo del triennio, ferma restando la possibilità di essere confermato.

3. In particolare, il direttore:

a) è il rappresentante *pro tempore* del Dipartimento;

b) esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo politico-gestionale, definendo obiettivi e programmi da attuare, nel quadro delle strategie generali dettate dagli organi centrali dell'Ateneo;

c) sovrintende al funzionamento generale del Dipartimento ed esercita tutte le azioni a tal fine necessarie;

d) è membro di diritto del senato accademico.

4. In caso di impedimento temporaneo superiore ai tre mesi, ovvero al fine di essere supportato nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, il direttore può proporre al consiglio del Dipartimento la nomina di un vice-direttore, scelto tra i professori di ruolo, ordinari e associati, e professori straordinari dell'Ateneo. La proposta, approvata dal consiglio di Dipartimento, viene sottoposta all'approvazione del senato accademico che esprimerà parere consultivo al consiglio di amministrazione che delibera definitivamente. Il vice-direttore rimane in carica tre anni accademici e comunque sino alla nomina del nuovo direttore e può essere confermato.

Art. 29.
La giunta del Dipartimento

1. La giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La giunta è composta dal direttore del Dipartimento, che la presiede, e da un massimo di cinque membri eletti tra i componenti del consiglio di Dipartimento, dal consiglio medesimo.

3. La giunta resta in carica tre anni accademici e può essere rinnovata con le stesse procedure. In caso di dimissioni del direttore, la giunta decade.

TITOLO IV
SOGGETTI

Art. 30.
Corpo docente e ricercatore

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori, si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.

Art. 31.
Attività di ricerca e di insegnamento

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.
Cessazione dell'attività

1. Qualora l'Università debba, per qualsiasi motivo, cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale sarà devoluta dal consiglio di amministrazione alla Fondazione «Marsilio Ficino».

Art. 33.
Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00609

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di amoxicillina e acido clavulanico, «Amoxicillina e Acido Clavulanico Tecnigen».

Estratto determina AAM/PPA n. 56/2024 del 19 gennaio 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/2495.

Cambio nome: N1B/2023/1398.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Tecnigen S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo, Milano; codice fiscale n. 08327600964.

Medicinale: AMOXICILLINA e ACIDO CLAVULANICO TECNIGEN.

Confezioni:

«875 mg + 125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine – A.I.C. n. 036815013;

«875 mg + 125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse – A.I.C. n. 036815025;

alla società Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 Milano; codice fiscale n. 12363980157.

Con variazione della denominazione del medicinale in AMOXICILLINA e ACIDO CLAVULANICO PHARMACARE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00442

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicoretteicy»

Estratto determina AAM/PPA n. 58/2024 del 19 gennaio 2024

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.

Si autorizzano le seguenti variazioni: Tipo IAin: B.II.e.5.a.1. e Tipo IB: B.II.e.1.b.1, con immissione in commercio del medicinale NICORETTEICY, nelle confezioni di seguito indicate, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«2 mg pastiglie» 40 pastiglie in contenitore di cartone - A.I.C. n. 040615078 - base 10 - 16RH56 - base 32;

«4 mg pastiglie» 40 pastiglie in contenitore di cartone - A.I.C. n. 040615080 - base 10 - 16RH58 - base 32;

«2 mg pastiglie» 80 pastiglie in contenitore di cartone - A.I.C.n. 040615092 - base 10 - 16RH5N - base 32;

«4 mg pastiglie» 80 pastiglie in contenitore di cartone - A.I.C. n. 040615104 - base 10 - 16RH60 - base 32.

Principio attivo: nicotina (sotto forma di nicotina resinato).

Codice pratica: C1B/2023/1692.

Codice di procedura europea: SE/H/xxxx/WS/707.

Titolare A.I.C.: Mcneil AB, con sede legale e domicilio fiscale in Norrbroplatsen 2 - CAP SE-25109 Helsingborg-Svezia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinali non soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00443

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dropropizina, «Domutussina».

Estratto determina AAM/PPA n. 59/2024 del 19 gennaio 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/2546.

Cambio nome: N1B/2023/1271.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Farm S.r.l., con sede in largo Donegani n. 4/A - 28100 Novara; codice fiscale n. 01419800030.

Medicinale: DOMUTUSSINA.

Confezione: «15 mg/5 ml sciroppo» flacone 150 ml – A.I.C. n. 025517018;

alla società Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede legale in via Cavour n. 70 - 27035 Mede, Pavia; codice fiscale n. 01108720598.

Con variazione della denominazione del medicinale in CORYFIN TOSSE SEDATIVO.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00444

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cabergolina, «Cabergolina Aurobindo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 16 del 19 gennaio 2024

Procedura europea n. MT/H/0612/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CABERGOLINA AUROBINDO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma Italia s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 Saronno (Varese) - Italia.

Confezioni:

«0,5 mg compresse» 2 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 050868013 (in base 10) 1JJCTF (in base 32);

«0,5 mg compresse» 8 compresse in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino - A.I.C. n. 050868025 (in base 10) 1JJCTT (in base 32).

Principio attivo: cabergolina.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

APL Swift Services (Malta) Ltd - HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000 - Malta;

Generis Farmacêutica S.A. - Rua Joao De Deus 19 - Amadora, Lisbona - 2700-487 - Portogallo;

Arrow Generiques - 26 Avenue Tony Garnier, 69007- Lione - Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi

undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.

In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 20 settembre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00507

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto secco raffinato ottenuto dal succo concentrato dei frutti di mirtillo rosso (Vaccinium Macrocarpon) corrispondente a 36 mg di proantocianidine (PAC), calcolate come PAC A2, «Fluxalfa».

Estratto determinazione AAM/A.I.C. n. 18 del 19 gennaio 2024

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUXALFA le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a., via Ragazzi del '99, n. 5, 40133 Bologna, Italia.

Confezioni:

«Capsule rigide» 15 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049676012 (in base 10) 1HCZRD (in base 32);

«Capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PE/PVD - A.I.C. n. 049676024 (in base 10) 1HCZRS (in base 32);

«Capsule rigide» 60 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049676036 (in base 10) 1HCZS4 (in base 32);

«Capsule rigide» 90 Capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n. 049676048 (in base 10) 1HCZSJ (in base 32);

Principio attivo: estratto secco raffinato ottenuto dal succo concentrato dei frutti di mirtillo rosso (*Vaccinium macrocarpon*) corrispondente a 36 mg di proantocianidine (PAC), calcolate come PAC A2.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratoire Pharmaceutique Pharmatoka S.A.S. 20-22 avenue de la République, 92500 Rueil Malmaison, France.

Classificazione ai fini della rimborsabiilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non-soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00508

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di letrozolo, «Blormat»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 20 del 19 gennaio 2024

Procedura europea n. MT/H/0545/001/DC È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BLORMAT le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Farfisa 18, 60021, Camerano (AN).

Confezioni:

«2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL A.I.C. n. 050895010 (in base 10) 1JK652 (in base 32);

«2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL A.I.C. n. 050895022 (in base 10) 1JK65G (in base 32).

Principio attivo: letrozolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Galenicum Health S.L.U. Sant Gabriel, 50 Esplugues de Llobregat, 08950 Barcellona, Spagna;

SAG Manufacturing, S.L.U. Ctra. N-I, Km 36 28750 San Agustin de Guadalix, Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050895010 (in base 10) 1JK652 (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050895022 (in base 10) 1JK65G (in base 32).

Per la confezione sopra riportata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RR -medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 16 ottobre 2028, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A00509

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Congregazione della Dottrina cristiana della Parrocchia di S. Maria Maggiore in Cordenons, in Cordenons.

Con decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2023 viene soppressa la «Congregazione della Dottrina cristiana della Parrocchia di S. Maria Maggiore in Cordenons», con sede in Cordenons (PN).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

24A00436

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita del SS. Salvatore di Licata, in Licata

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 gennaio 2024 viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita del SS. Salvatore di Licata, con sede in Licata (AG).

24A00437

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura delle Suore dell'Adorazione del Sacro Cuore di Gesù, in Marino.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 gennaio 2024 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di procura delle Suore dell'Adorazione del Sacro Cuore di Gesù, con sede in Marino (RM).

24A00438

Incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia di S. Matteo nella Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, entrambe in Cisterna d'Asti.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 gennaio 2024 viene conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Asti ha disposto l'incorporazione con effetto estintivo della Parrocchia di S. Matteo nella Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, entrambe con sede in Cisterna d'Asti (AT).

La Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Matteo che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

24A00439

Soppressione del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Enna

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 gennaio 2024 viene soppresso il Monastero delle Carmelitane Scalze, con sede in Enna.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

24A00440

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Associazione femminile medico-missionaria A.F.M.M.», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 gennaio 2024 viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'«Associazione femminile medico-missionaria A.F.M.M.», con sede in Roma.

24A00441

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Vicenza».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del Regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del Regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 2000, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il Regolamento di esecuzione n. 2022/1939 del 7 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L n. 268 del 14 ottobre 2022 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza con sede in Lonigo (VI), piazza Garibaldi n. 1, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 21 dicembre 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del DM 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA IV, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA, CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO, DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VICENZA».

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2023 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari,

ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20839

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

24A00528

Comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Chianti Classico».

Si rende noto che nella G.U.U.E. serie C del 24 gennaio 2024 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa all'approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti Classico», avvenuta con il decreto ministeriale 22 giugno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2023.

Pertanto, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 24 gennaio 2024 nella G.U.U.E., la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell'Unione europea.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti Classico» consolidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente *link*:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625

24A00529

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 28 dicembre 2023 - Macchinari innovativi e Investimenti sostenibili 4.0. Proroga del termine per il completamento dei programmi di investimento oggetto di agevolazione.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 28 dicembre 2023 si dispone, con riferimento alla misura Macchinari innovativi, istituita con decreto ministeriale 30 ottobre 2019, la possibilità per i soggetti beneficiari di richiedere una ulteriore proroga di sei mesi del termine di ultimazione dei programmi agevolati, nonché, con riferimento alla misura Investimenti sostenibili 4.0, la possibilità per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di richiedere una proroga, non superiore a sei mesi, del termine di ultimazione dei programmi di investimento, previsto dal decreto ministeriale 10 febbraio 2022 istitutivo della misura.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 25 gennaio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it».

24A00530

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-025) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.